

RELAZIONE TECNICA

Articolo 2

(Fondi di riserva)

Gli stanziamenti dei fondi previsti dagli articoli 7 e 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni (Fondo obbligatorie e Fondo impreviste), per come stabiliti dall'art. 2, comma 7, della legge n. 312 del 2004 di approvazione del bilancio di previsione 2005 e triennale 2005-2007, vengono rideterminati con la presente disposizione negli importi, rispettivamente, di 1.200 milioni di euro e di 600 milioni di euro annui.

Alla norma consegue una riduzione di spesa complessiva di 1.700 milioni di euro rispetto alle previsioni a legislazione vigente per l'anno 2006 (secondo anno del suddetto bilancio triennale 2005-2007) e conferisce agli stanziamenti dei Fondi in questione un assetto definitivo in via continuativa a decorrere dall'anno 2006. L'operazione quindi, presenta, da un canto aspetti strutturali di rideterminazione di spese, da un altro, realizza effetti sull'indebitamento netto dell'ordine di 250 milioni di euro annui.

Nei predetti termini possono essere realisticamente valutati i minori utilizzi dei Fondi medesimi in sede gestionale, in coerenza con gli andamenti delle esigenze soddisfatte tramite gli utilizzi stessi.

Articolo 3

(Contenimento degli incrementi di spesa per consumi intermedi, per consulenze, per spese di rappresentanza e per auto di servizio)

Comma 1 - La norma realizza un contenimento delle spese per consumi intermedi, con esclusione di quelle concernenti il comparto della sicurezza pubblica. La disposizione non si presenta dissimile da analoghe operazioni recentemente disposte e la metodologia seguita è quella di operare gli adeguamenti degli stanziamenti interessati agendo in maniera lineare e non applicando il contenimento sulle spese aventi natura obbligatoria.

L'allegato n. 1 al disegno di legge finanziaria 2006 espone gli importi delle dotazioni delle unità previsionali di base interessate, e, pertanto, non sono evidenziate le unità previsionali di base eventualmente non interessate dal contenimento medesimo.

Dalla rideterminazione delle dotazioni per consumi intermedi consegue un effetto di 1.545 milioni di euro annui sia in termini finanziari che di indebitamento netto, a decorrere dall'anno 2006.

Commi 2 e 3 - La disposizione di cui al comma 2 è volta a contenere nella percentuale del 50 per cento, rispetto all'anno 2004, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti dalle pubbliche amministrazioni a soggetti estranei all'amministrazione. Dal contenimento vengono esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati.

La norma fa salvi comunque gli adempimenti e le modalità di applicazione previste dall'articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per quanto riguarda l'affidamento degli incarichi, i presupposti necessari per l'affidamento medesimo e l'insorgere di eventuali responsabilità in caso di inosservanza delle predette modalità.

Per quanto riguarda il comma 3, viene previsto che le pubbliche amministrazioni non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per

cento delle spesa sostenuta nell'anno 2004, per relazioni pubbliche, congressi, mostre, pubblicità e per spese di rappresentanza.

Per tali spese indicate nella norma, il contenimento rispetto a quelle sostenute nel 2004, rilevabili in sede di rendicontazione, consente di pervenire a riduzioni di spesa dell'ordine di 70 milioni di euro annui in termini finanziari e di indebitamento netto.

Comma 4 – Questa disposizione è volta a conseguire un contenimento di spesa analogo a quello previsto dai precedenti commi 2 e 3, in quanto dispone che le pubbliche amministrazioni non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture.

La norma esclude dal contenimento le amministrazioni operanti per l'ordine e la sicurezza pubblica.

In relazione alle spese in questione, da riferire a quelle risultanti per l'anno 2004 in sede di consuntivazione, è possibile valutare i conseguenti risparmi nell'ordine di 30 milioni di euro in termini finanziari e di indebitamento netto.

* * * * *

In via generale, occorre mettere in evidenza il carattere strutturale delle disposizioni di cui al presente articolo, in quanto l'azione di contenimento è prevista in via continuativa, nei commi 1, 2, 3 e 4, a decorrere dall'anno 2006. Inoltre, appare opportuno precisare, ai fini di una corretta attuazione della normativa, che, in relazione alla natura del bilancio dello Stato, il riferimento effettuato nella normativa alla "spesa sostenuta" è da intendersi come riferimento alla "spesa impegnata".

Articolo 4

(Contenimento degli incrementi di spesa per investimenti fissi lordi discrezionali)

La norma realizza un contenimento delle spese per investimenti fissi lordi, con esclusione di quelle concernenti il comparto della sicurezza pubblica. La disposizione non si presenta dissimile da analoghe operazioni recentemente disposte e la metodologia seguita è quella di operare gli adeguamenti degli stanziamenti interessati agendo in maniera lineare e non applicando il contenimento sulle spese aventi natura obbligatoria.

L'allegato n. 2 al disegno di legge finanziaria 2006 espone gli importi delle dotazioni delle unità previsionali di base rideterminate, e, pertanto, non sono evidenziate le unità previsionali di base eventualmente non interessate dal contenimento in questione.

Dalla rideterminazione delle dotazioni per investimenti fissi lordi consegue un effetto di 1.136 milioni di euro in termini finanziari e di 360 milioni di euro per il 2006, di 750 milioni di euro per il 2007 e di 1.100 milioni di euro per il 2008, in termini di indebitamento netto.

Articolo 5

(Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese)

La disposizione è volta a realizzare una razionalizzazione delle risorse stanziata in bilancio per trasferimenti correnti alle imprese pubbliche.

Al contempo viene prevista una rideterminazione delle medesime risorse, dalla quale consegue un effetto positivo sui conti pubblici di 1.150 milioni di euro.

Le dotazioni di bilancio rideterminate vengono esposte nell'allegato 3 al disegno di legge finanziaria e, comunque, dalla confluenza nel fondo vengono esclusi i trasferimenti correnti per contributi in conto interessi, le spese determinate con la tabella C di legge finanziaria e quelle classificate "spese obbligatorie".

Nella disposizione medesima (comma 2) viene prevista la procedura per l'utilizzazione del fondo, con modalità del tutto simili a quelle già positivamente sperimentate a proposito di altri fondi da ripartire, il che realizza anche una più accentuata flessibilità gestionale del bilancio.

Articolo 6

(Flessibilità del bilancio)

La disposizione prevede che le spese regolate direttamente per legge sono ridotte del 10 per cento e prevede altresì l'esclusione dalla regola di una serie di tipologie di spese elencate nella disposizione stessa.

Ai fini della quantificazione delle poste di bilancio da ridurre, con riferimento alle unità previsionali di base interessate, le autorizzazioni di spesa su cui operare sono essenzialmente quelle che stanziavano risorse per consumi intermedi (cat. 2) ed altre uscite (cat. 12) per la parte corrente nonché per investimenti fissi (cat. 21) ed altri trasferimenti (cat. 26) per il conto capitale.

Tutte le autorizzazioni di spesa riferite alle altre categorie (quali trasferimenti correnti a famiglie e all'estero, interessi passivi, poste correttive delle entrate, ecc.) rimangono escluse data la loro natura obbligatoria.

L'effetto conseguente alle riduzioni previste dalla disposizione, risulta come segue:

	2006	2007	2008
	(milioni di euro)		
<u>parte corrente</u>			
in termini finanziari e di indebitamento netto	20	20	20
<u>conto capitale</u>			
in termini finanziari	15	15	15
in termini di indebitamento netto	5	10	15

Inoltre, la norma intende istituire nello stato di previsione di ciascun Ministero un fondo di parte corrente e un fondo di conto capitale, da ripartire nel corso della gestione, per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze oggetto della suddetta riduzione. La dotazione iniziale di questi fondi è costituita da una ulteriore decurtazione (10 per cento) delle unità previsionali di base rideterminate come in precedenza è cenno.

Articolo 7

(Esigenze finanziarie per la tutela pubblica della sicurezza)

Per la tutela pubblica della sicurezza è prevista l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di due Fondi da ripartire, ciascuno con una dotazione per l'anno 2006, di 100 milioni di euro.

Il primo, da allocare nella parte corrente, reca risorse per l'acquisizione di beni e servizi da parte dell'Amministrazione; il secondo, di conto capitale, reca risorse per far fronte alle esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze dell'ordine.

Entrambi i Fondi vengono ripartiti in corso di gestione con decreto del Ministro dell'interno.

Articolo 8

(Limitazione dei pagamenti)

Il **comma 1**, per il 2006, stabilisce una limitazione ai pagamenti di ANAS S.p.a. finalizzata a spese di investimento in 1.700 milioni di euro.

Nelle previsioni tendenziali del Conto Economico della PA sono previsti 2.000 milioni di euro, per cui si determina un'economia per 300 milioni di euro.

Negli anni successivi si registra un effetto contrario di 100 milioni di euro annui.

Il **comma 2**, per l'anno 2006, stabilisce una limitazione ai pagamenti delle imprese finalizzata a spese per contributi in conto capitale in 1.900 milioni di euro.

Nelle previsioni tendenziali del Conto Economico della PA sono previsti 3.100 milioni di euro, per cui si determina un'economia per 1.200 milioni di euro.

Negli anni successivi si registra un effetto contrario di 200 milioni di euro nel 2007 e di 300 milioni di euro nel 2008.

comma 3

Per l'anno 2006 la stima della spesa per investimenti fissi lordi a legislazione vigente è pari a 6.100 milioni di euro. L'effetto della riduzione della spesa per investimenti fissi lordi prevista dall'articolo 4 della presente legge è quantificata, per il 2006, in 360 milioni di euro. La differenza tra il valore della stima e la limitazione predetta è pari a 5.740 milioni di euro. Avendo parametrato il limite per la spesa per investimenti fissi lordi al 95% dell'importo dei pagamenti registrati a consuntivo nell'anno 2004 (5.688 milioni di euro) il limite di spesa per l'anno 2006 per investimenti fissi lordi è pari a 5.403 milioni di euro. Pertanto il risparmio che ne consegue è pari a 337 milioni di euro.

L'effetto finanziario derivante dai commi da 4 a 6 è stato determinato nel modo seguente:

Spesa stimata a fine 2005	milioni 2.000
Limite all' 80%	“ 1.600
Economia	“ 400

S.N.F.	Fabbisogno	Indebitamento
-	- 400	- 400

Articolo 9

(Contabilità speciali e conti correnti di tesoreria non movimentati)

Il comma 5 dell'articolo 10 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 prevede che le contabilità speciali di cui all'articolo 585 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono estinte, previa autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, quando sia trascorso un anno dall'ultima operazione e non siano state effettuate ulteriori transazioni. Il comma prevede, inoltre, che le somme eventualmente giacenti sulle stesse siano versate all'entrata del Bilancio dello Stato.

Con l'articolo che si propone la disposizione non viene abrogata, ma, per l'anno 2006, viene modificata ed estesa anche ai conti correnti di tesoreria centrale.

Con la presente norma, infatti, si dispone che, per l'anno 2006, le risorse giacenti sulle contabilità speciali e sui conti correnti di Tesoreria Centrale, non movimentati da oltre un anno, siano versate per il 60% all'entrata del Bilancio dello Stato e che un sesto della somma affluita venga iscritta in un apposito Fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per la rassegnazione alle Amministrazioni interessate su loro richiesta.

La norma così strutturata non sterilizza i conti, per cui viene salvaguardata per i titolari dei conti la copertura di impegni eventualmente sopravvenuti e non prevedibili. Altra garanzia viene fornita con l'istituzione del Fondo cui le Amministrazioni interessate potranno ricorrere avanzando apposita richiesta.

Sulla base dell'ultima situazione disponibile dei conti non movimentati da oltre un anno e delle giacenze esistenti sugli stessi, si può stimare un versamento minimo all'entrata del bilancio dello Stato, di mln.1.920, di cui 920 provenienti dalle contabilità speciali e mln. 1.000 circa dai conti correnti. Al netto del fondo per la eventuale riassegnazione di un sesto di 1.920 milioni di euro (320milioni di euro), la misura in esame garantisce un effetto positivo minimo sul saldo netto da finanziare di 1.575 milioni di euro.

Articolo 10

(Riassegnazioni di entrate)

La disposizione prevede che, a decorrere dall'anno 2006, le riassegnazioni di talune entrate versate al bilancio dello Stato non possano superare, per ciascuna amministrazione, l'ammontare delle riassegnazioni disposte nell'anno 2005. La limitazione non si applica alle riassegnazioni per le quali l'iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico consolidato delle P.A. ovvero quando si tratti di attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.

Tenuto conto della situazione gestionale in atto, l'effetto limitativo può essere quantificato in milioni 100 per l'anno 2006, milioni 200 per l'anno 2007 e milioni 300 a decorrere dall'anno 2008, in termini di indebitamento.

Articolo 11

(Versamento accantonamenti enti pubblici)

Il risparmio conseguito dall'accantonamento indisponibile imposto agli enti ed organismi pubblici per effetto del DMEF 29 novembre 2002 è quantificato complessivamente in circa 281 milioni di euro, di cui circa 153 milioni euro si riferiscono agli enti previdenziali pubblici.

Di seguito si riepilogano gli accantonamenti eseguiti nei bilanci degli enti, raccolti per categoria di appartenenza:

ENTI ED ORGANISMI PUBBLICI . ART. 1, COMMA 4, D.L. N 194/2002 CONVERTITO IN L. N. 246/2002	IMPORTO INDISPONIBILE D. M. 29/11/2002 (in milioni di Euro)
Camere di Commercio	€ 14,0
Agenzie fiscali	€ 9,3
Autorità portuali	€ 8,1
Istituzioni scolastiche	€ 1,1
Università	€ 31,1
Enti di ricerca	€ 21,1
Enti e consorzi parco	€ 1,5
Enti previdenziali pubblici di cui particolarmente significativi:	€ 153,2
• INPS € 60,8	
• INPDAP € 47,3	
• INAIL € 42,7	
Altri enti	€ 42,0
totale	€ 281,4

L'effetto di cui sopra è riferito ai soli enti che hanno provveduto ad accantonare le somme, in assenza di elementi per poter quantificare gli eventuali versamenti da parte di quegli enti che non hanno provveduto ad accantonare le somme ai sensi del richiamato DM, ma che sono comunque tenuti al relativo versamento.

Le somme accantonate dagli enti previdenziali pubblici in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 ammontano complessivamente a 134,5 milioni di euro.

Di seguito si riporta il dettaglio degli accantonamenti eseguiti nei bilanci dei singoli enti previdenziali destinatari della norma in argomento:

ENTI PREVIDENZIALI PUBBLICI. ART. 1, COMMA 8, D.L. N 168/2004 CONVERTITO IN L. N. 191/2004		IMPORTO ACCANTONATO IN FONDO INDISPONIBILE (in milioni di Euro)
IPSEMA	€	0,2
INPDAP	€	81,9
INPS	€	30,7
INAIL	€	16,9
ENPALS	€	1,4
IPOST	€	3,4
totale	€	134,5

Articolo 12

(Debiti pregressi delle amministrazioni centrali dello Stato)

La disposizione prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo con una dotazione di 170 milioni, per l'anno 2006 e 200 milioni, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al fine di provvedere all'estinzione dei debiti pregressi contratti dalle Amministrazioni centrali dello Stato nei confronti delle società, di enti, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari.

La quantificazione del fondo tiene conto delle esigenze segnalate dalle amministrazioni interessate con riferimento al complesso delle partite in sofferenza.

Articolo 13

(Riduzione dei costi della politica)

Comma 1, 2, 3 e 4

L'intervento normativo proposto comporta una minore spesa annua lorda di 15,6 milioni di euro per i parlamentari nazionali (e figure assimilate) e di 7,8 milioni di euro per i consiglieri delle 15 regioni a statuto ordinario, la cui quantificazione risulta dal seguente prospetto.

Commi 5 e 6

Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 costituiscono in sostanza un rafforzativo delle altre norme generali di contenimento di tali tipologie di spese (incarichi di consulenza) introducendo l'ulteriore parametro gestionale di riferimento, ai fini del conseguimento della limitazione di queste spese, costituito dall'ammontare delle spese stesse risultanti alla data del 30 settembre 2005.

I commi successivi prevedono analoghe limitazioni per i componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, dei consigli di amministrazione e di organi collegiali comunque denominati sempre con riferimento agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005. La rideterminazione si applica anche ai componenti degli Organi della Magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare nonché ai componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Le somme derivanti dall'applicazione della disposizione, unitamente alle eventuali economie di spesa di Camera e Senato, affluiscono per un periodo di tre anni, al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 449 del 1997.

Ricalcolo indennità ministri tecnici

Indennità Ministri tecnici	2005	2005 ridotta	Risparmio annuo
Indennità parlamentare mensile lorda	12.434	11.191	14.921
- ritenute assist. e prev. (13,10%)*	1.629	1.466	

=indennità parlamentare mensile netta	10.805	9.725	
Indennità Ministro mensile netta	10.805	9.725	
Indennità Ministro mensile lorda (x 100:90,25)**	11.973	10.775	14.367

* previdenza 8,60% + assistenza sanitaria 4,50%

** $90,25=100 - 9,75$ (pensione)

Risparmio derivante dalla riduzione del 10 % dell'Indennità parlamentare (IMPORTI ANNUI LORDI).

<i>Categorie</i>	<i>Unità</i>	<i>Ind. parlamentare annua lorda 2005</i>	<i>Minore spesa unitaria</i>	<i>Minore spesa complessiva</i>
Parlamentari nazionali (630 deputati, 315 senatori e 5 senatori a vita)	950	149.212	14.921	14.175.125
Parlamentari europei	77	149.212	14.921	1.148.931
Ministri e Sottosegretari non parlamentari (le unità indicate sono quelle considerate dalla legge n.418/99)	20	143.673	14.367	287.346
	1.047			15.611.402
Consiglieri regionali (50 x 15 regioni)	750	104.448 (149.212 x 70%)	10.445	7.833.615
ECONOMIE TOTALI				23.445.018

Articolo 14

(Autofinanziamento delle Authorities)

La disposizione in esame comporta la soppressione dal 2007 degli stanziamenti previsti per il finanziamento della Consob, dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, le quali sulla base della legislazione in vigore ricevono dall'erario trasferimenti di risorse finanziarie, come determinati con la tabella C della legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468. I trasferimenti in questione previsti dal bilancio a legislazione vigente sono indicati nel seguente prospetto:

STANZIAMENTI AUTHORITIES A LEGISLAZIONE VIGENTE (importi in migliaia di euro)						
AMM.NE	NORMA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ANNO 2006	ANNO 2007	ANNO 2008
MEF	DL 95/74	1560	COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA	24.686	24.777	24.777
MEF	L 249/97	1575	AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI	20.903	21.330	21.330
MEF	L 109/94	1702	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI	18.019	18.387	18.387
MIN. LAV.	L 335/95	4332	COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE	1.960	2.001	2.001
TOTALE				65.568	66.495	66.495

N.B. Gli stanziamenti indicati tengono conto dell'autorizzazione prevista in tabella C della L.F. 2005 e delle riduzioni apportate con il D.L. 106/2005.

Il comma 2 dispone che dall'anno 2006 il finanziamento delle authorities sarà assicurato dalla contribuzione degli utenti appartenenti al mercato di competenza. Tuttavia, per consentire il passaggio da un sistema di finanziamento basato sui trasferimenti ad uno incentrato sulle contribuzioni degli utenti senza ripercussioni sulla funzionalità di tali enti, al comma 3 è stato previsto un regime transitorio per tale anno. Con il comma 3, infatti, si dispone che, nelle more dell'attivazione del nuovo sistema di finanziamento, l'ammontare delle risorse necessarie al funzionamento dei predetti enti resta, per il solo anno 2006, determinato, a titolo di anticipazione, dalla tabella C della presente legge.

I nuovi stanziamenti preordinati dalla tabella C per tale anno sono i seguenti:

- Commissione nazionale per le società e la borsa: euro 7.410.000;
- Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: euro 6.600.000;
- Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici: euro 5.700.000;
- Commissione di vigilanza sui fondi pensione: euro 600.000.

Le somme anticipate dovranno poi essere restituite mediante versamento al bilancio dello Stato, da effettuarsi entro il mese di ottobre dell'anno 2006.

I successivi commi 5, 6 e 7 non hanno effetti sul bilancio dello Stato, in quanto la prima disposizione prevede il pagamento di una contribuzione, a carico delle imprese tenute all'obbligo di comunicazione in relazione ad operazioni di concentrazione, per l'attività di controllo effettuata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in ordine a tali operazioni; la seconda disposizione incrementa la misura del contributo dovuto alla Camera arbitrale per i lavori pubblici per la risoluzione delle controversie in materia di contratti, mentre con il comma 7 si dispone che tale contribuzione è versata direttamente alla Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici anziché essere introitata al bilancio dello Stato per essere trasferita all'Autorità stessa.

Pertanto, considerando l'entità degli stanziamenti previsti dalla legislazione vigente e tenuto conto che trasferimenti stabiliti per il 2006 saranno riversati all'erario nel medesimo anno, l'effetto positivo che si registra sui saldi di finanza pubblica è di:

- 65,6 milioni di euro per il 2006, di cui 45,3 milioni di euro come riduzioni di spesa e 20,3 milioni di euro in termini di maggiori entrate;
- 66,5 milioni di euro dal 2007 come riduzioni di spesa.

Articolo 15

(Autofinanziamento delle Agenzie fiscali)

Con l'articolo 15 si dispone che il finanziamento delle Agenzie fiscali, ad esclusione dell'Agenzia del demanio, sia determinato in modo da tener conto dell'incremento dei livelli di adempimento fiscale e del recupero di gettito conseguente alla lotta all'evasione (comma 1).

I predetti criteri per la determinazione delle risorse da attribuire alle Agenzie fiscali saranno adottati a decorrere dall'anno 2007, prendendo a riferimento la media delle somme incassate nell'ultimo triennio, rilevata dal rendiconto generale delle amministrazioni dello Stato in relazione a determinate unità previsionali di base indicate in un apposito elenco, alla quale vanno applicate le percentuali indicate per ciascuna Agenzia dalla norma stessa (comma 3). A tale modalità di determinazione delle risorse è anche posto un limite che impedisce che la dotazione di un anno possa essere superiore a quella dell'anno precedente incrementata del 5 per cento.

Per l'anno 2006 il finanziamento delle predette Agenzie fiscali è, invece, assicurato dalla legge di bilancio con gli importi previsti dalla legislazione vigente, per un importo complessivo pari a 3.484,1 milioni di euro.

Il comma 4 dell'articolo in esame consente l'integrazione, in relazione a fattori gestionali, delle dotazioni delle Agenzie fiscali di un importo calcolato in base all'incremento percentuale registrato sui versamenti delle predette unità previsionali di base relative all'ultimo esercizio consuntivato rispetto alla media dei versamenti delle medesime unità previsionali risultanti dal rendiconto generale dei tre esercizi finanziari precedenti. L'incremento percentuale è, peraltro, determinato a normativa invariata, al netto degli effetti derivanti da fattori normativi ed al netto della variazione proporzionale del prodotto interno lordo in termini nominali. Tale importo aggiuntivo comunque non può far aumentare la dotazione oltre il limite fissato dal comma 3.

Con il comma 5 si introduce uno strumento di flessibilità, stabilendo che le percentuali indicate nei commi precedenti e l'elenco delle unità previsionali di base possono essere modificati annualmente in relazione al livello degli incassi risultanti dall'ultimo esercizio consuntivato ed alla verifica dei risultati conseguiti in attuazione delle convenzioni.

Il sistema di finanziamento delineato dal presente articolo consente il controllo della dinamica della spesa delle Agenzie fiscali in questione e contemporaneamente correla l'entità delle dotazioni ai risultati conseguiti in termini di gettito effettivo. Peraltro anche l'eventuale aumento della spesa per il finanziamento delle predette Agenzie è sottoposta ad un tetto di crescita massimo e in ogni caso l'incremento che dovesse verificarsi è la conseguenza di una maggiore funzionalità

delle struttura delle Agenzia e di una maggiore efficienza ed efficacia della loro azione amministrativa.

Sulla base degli stanziamenti previsti per le predette Agenzie dal bilancio a legislazione vigente (3.484,1) e tenuto conto della possibilità che tali dotazioni iniziali possono essere incrementate entro il limite massimo del 5%, si possono prevedere i seguenti maggiori oneri nel triennio:

2006 = 0

2007 = 174,2

2008 = 183

Articolo 16

(Rifinanziamento della legge 1 agosto 2002, n. 166 e di ulteriori interventi infrastrutturali)

Il comma 1 prevede un'autorizzazione di spesa di 200 milioni di euro annui per 15 anni a decorrere dal 2007 per il completamento del programma delle infrastrutture strategiche approvato dal CIPE con delibera n. 121 del 21 dicembre 2001, nonché per assicurare la prosecuzione degli interventi di recupero di risorse idriche disponibili in aree di crisi del territorio nazionale e per il miglioramento e la protezione ambientale.

Il CIPE provvederà a ripartire tra i due settori le somme con apposita delibera.

Il comma 2 risponde all'esigenza di rafforzamento, ammodernamento e razionalizzazione della flotta del corpo della Guardia di Finanza, nonché di miglioramento e di incremento della sicurezza delle comunicazioni, con particolare riguardo al contrasto dell'economia sommersa, del perseguimento delle frodi fiscali e della lotta all'immigrazione clandestina. A tale scopo è autorizzato a decorrere dall'anno 2006 un contributo annuale di 30 milioni di euro per 15 anni al fine di consentire il completamento delle infrastrutture del Corpo.

Articolo 17

(Modifiche all'articolo 75 della legge 27 dicembre 2002, n. 289)

La norma prevede la concessione di due contributi quindicennali in conto impianti di 100 milioni di euro ciascuno a decorre, rispettivamente, dal 2006 e dal 2007 per assicurare la prosecuzione degli interventi relativi al sistema AV/AC (Milano-Genova e Milano-Verona).

Articolo 18

(Contratto di programma Poste)

In sede di predisposizione del progetto di bilancio 2005, le previsioni di spesa derivanti dall'applicazione del contratto di programma stipulato con Poste Italiane, redatte d'intesa con il Dipartimento del Tesoro, ammontavano a 377,4 milioni di euro complessivi.

Peraltro, nel corso della gestione, si è reso possibile assegnare a Poste il minore importo di 287,4 milioni di euro, producendosi uno squilibrio di circa 90 milioni di euro, ascrivibile peraltro ai tagli indistintamente operati sul fondo contratti di programma di cui al cap. 1850/Economia, ai sensi dell'articolo 1, comma 299, della legge finanziaria 2005.

In ordine a tale squilibrio, tenuto conto dell'impossibilità, allo stato, di ripristinare il suddetto stanziamento di 90 milioni di euro per l'anno 2005, la cui riduzione è stata espressamente prevista dall'art. 1, comma 299 della legge 31/2004, in relazione alla copertura degli oneri derivanti dalla riforma fiscale, si è resa necessaria la predisposizione di una specifica iniziativa legislativa, escludendosi di fatto ogni ipotesi di revisione del contratto di programma per adeguarlo alle minori risorse disponibili.

Oltre alla suddetta esigenza di 90 milioni, con la richiamata iniziativa legislativa si è inteso altresì fornire una sostanziale soluzione, nel limite di 30 milioni di euro, ad un ulteriore aspetto critico afferente la definitiva regolazione della posizione debitoria dello Stato per il rimborso dell'onere, quantificato in complessivi 32.846.000 euro, sostenuto da Poste nell'anno 2001 per la consegna ai cittadini Italiani dell'euroconvertitore.

Pertanto, con la richiamata iniziativa, si intende ripianare la complessiva esposizione statale di 120 milioni nei confronti di Poste, con riferimento al contratto di programma 2005 ed al costo dell'euroconvertitore, mediante la specifica assegnazione alla medesima società di tre tranches di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

Articolo 19***(Missioni di pace)***

In previsione di una eventuale proroga della partecipazione dell'Italia a missioni internazionali di pace e per fare fronte ai conseguenti oneri viene autorizzata l'iscrizione della somma di 1.000 milioni di euro sull'apposito Fondo di riserva iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 20

(Protezione civile)

Con il presente articolo si intende autorizzare il Dipartimento della protezione civile ad erogare, ai soggetti competenti, i contributi necessari per gli interventi e le opere di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali. Il presupposto per l'avvio del procedimento è che vi sia la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Detti contributi saranno ripartiti con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992. A tal fine si autorizza la spesa annua di 26 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2006.

A titolo puramente esemplificativo si fa presente che al tasso del 3,50% il suddetto importo ha una portata finanziaria di circa 299.452.500.

Articolo 21

(Proroghe di agevolazioni fiscali)

Comma 1 lettera a) Emulsioni stabilizzate

La norma proroga, anche per l'anno 2006, il trattamento fiscale previsto per le emulsioni stabilizzate con oli da gas ovvero olio combustibile denso con acqua di cui all'art. 24, c.1, della legge 23/12/2000 n.388, nonché la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 1 bis, del D.L. 452/2001 convertito in legge 16/2002.

La disposizione, inoltre, proroga per il medesimo periodo il trattamento fiscale previsto per i prodotti di cui sopra, anche alle emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15% in peso prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza per usi di trazione e di combustione, limitatamente ai quantitativi necessari al fabbisogno personale.

Gli oneri erariali imputabili alle accise sono stimati, nell'anno 2006, in circa 8,90 milioni di euro.

Considerando che il 100% del consumo di tale prodotto è imputabile alle imprese, si ha un effetto complessivo (sia di accise che di imposte dirette e I.V.A.) nel triennio 2006 – 2008 pari a:

2006	2007	2008
- 8,90	+ 4,91	- 2,12

Importi in milioni di euro

Comma 1 lettera b) Metano usi industriali

La norma mira a prorogare, per l'anno 2006, la riduzione del 40% dell'aliquota d'accisa prevista per il gas metano per combustione per uso industriale, laddove si verificano consumi superiori a 1,2 milioni di mc per anno.

Il costo è stimabile, in termini di accisa, in 88,76 milioni di euro.

Considerando che il 100% del consumo di tale prodotto è imputabile alle imprese, si ha un effetto complessivo (sia di accise che di imposte dirette e I.V.A.) nel triennio 2006 – 2008 pari a:

2006	2007	2008
- 88,76	+ 48,92	- 21,18

Importi in milioni di euro

Comma 1 lettera c) Gasolio riscaldamento zone montane

La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2006, per particolari zone geografiche del Paese (zone montane), la riduzione di prezzo per litro di gasolio e per kg di gpl utilizzati come combustibile per riscaldamento.

L'onere erariale imputabile alle accise derivante dalla proroga dell'incremento della riduzione minima di prezzo ammonta a complessivi 45,75 milioni di euro circa.

Considerando che un terzo del consumo di tale prodotto è imputabile alle imprese, si ha una contrazione di gettito annua pari a circa 51,88 milioni di euro, comprensivo delle accise e dell'I.V.A. relativa ai consumatori finali ($45,75 \text{ mln } \text{€} \times 20\% \times 2/3 = 6,13 \text{ mln } \text{€}$).

Complessivamente, tenendo conto anche degli effetti legati alle imprese, per le imposte dirette, si avrà nel triennio 2006 – 2008 il seguente andamento:

2006	2007	2008
- 51,88	+ 8,32	- 3,60

Importi in milioni di euro

Comma 1 lettera d) Teleriscaldamento con biomasse

Legislazione vigente

L'articolo 8, comma 10, lettera f) ha previsto un credito d'imposta pari a 20 lire per ogni chilowattora di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale, per la gestione di

reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte energetica nei Comuni ricadenti nelle zone climatiche E ed F di cui al D.P.R. n. 412/1993.

L'articolo 60 della Legge n. 342 del 21/11/2000 ha esteso l'agevolazione alle reti di teleriscaldamento alimentato da energia geotermica.

L'articolo 6 del D.L. n. 356 del 1/10/2001, per il periodo dal 1/10/2001 al 30/6/2003, ha aumentato il predetto credito di imposta di *30 lire* per ogni chilowattora di calore fornito.

L'articolo 17, comma 1, del D.L. n. 269 del 30/9/2003 ha esteso l'agevolazione in oggetto fino al 31/12/2004 e, in ultimo, l'art. 1, co. 511, lett. c), della Legge n. 311/2004 l'ha ulteriormente prorogata fino al 31/12/2005.

Legislazione proposta

Si propone di prorogare fino al 31/12/2006 le disposizioni in materia di accisa concernenti l'agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa o energia geotermica, di cui all'articolo 6 del D.L. n. 356/2001.

Effetti sul gettito

Al fine della stima della variazione di gettito conseguente alla proroga in esame, sono state elaborate le dichiarazioni dei redditi Unico 2003 delle persone fisiche, società di persone, società di capitali ed enti non commerciali relativamente al quadro RU dei crediti di imposta ed in particolare la sezione relativa al teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica.

Dalla elaborazione è emerso quanto segue:

- un ammontare di credito di imposta spettante nel periodo di imposta 2002 pari a circa 15,4 milioni di euro;
- il credito di imposta utilizzato in compensazione nel Mod. F24 è stato pari a 12,6 milioni di euro, di cui 5,2 milioni di euro relativi al credito di imposta residuo della precedente dichiarazione e 7,4 milioni di euro relativi al credito di imposta sorto nell'esercizio 2002;
- degli 8 milioni di euro (15,4 – 7,4) di credito di imposta sorto nel periodo, non compensati sul Mod. F24, 4,1 milioni sono stati richiesti a rimborso e 3,9 milioni costituiscono il residuo da riportare nelle dichiarazioni successive.
- la quasi totalità degli ammontari si riferisce alle società di capitali.

Dai dati relativi al versamento sul Mod. F24 per i codici tributo relativi al credito di imposta in esame, confrontando il trend degli ultimi anni, è emerso un incremento medio annuo dell'utilizzo del credito stesso di circa il 50%.

Nell'ipotesi che nel 2006 la percentuale dell'utilizzo del credito di imposta sia simile a quella riscontrata nel triennio precedente, la proroga dell'agevolazione per il 2006 produrrebbe una perdita di gettito di competenza 2005 pari a circa 23,1 milioni di euro (15,4 X 150%).

Di cassa si avrà una perdita di gettito pari a 11 milioni di euro nel 2006 (7,4 X 150%) e 12 milioni di euro nel 2007 (8 X 150%).

Comma 1 lettera e) Gas metano per usi civili

La disposizione conferma per l'anno 2006, le particolari aliquote d'accisa gas metano per combustione ad uso individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui, nonché per altri usi civili, nelle province con il 70% dei comuni nella zona climatica F (Aosta, Belluno, Bolzano e Trento).

Il costo complessivo, in termini di accise, è stimabile in 18,39 milioni di euro.

Considerando che un terzo del consumo di tale prodotto è imputabile alle imprese, si ha una contrazione di gettito annua pari a circa 20,85 milioni di euro, comprensivo delle accise e dell'I.V.A. relativa ai consumatori finali (18,39 mln € x 20% x 2/3 = 2,46 mln €).

Complessivamente, tenendo conto anche degli effetti legati alle imprese, per le imposte dirette, si avrà nel triennio 2006 – 2008 il seguente andamento:

2006	2007	2008
- 20,85	+ 3,34	- 1,45

Importi in milioni di euro

Comma 1 lettera f) Agevolazioni su gasolio e gpl per riscaldamento impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate – zona climatica E

La norma prevede la proroga della agevolazione sul prezzo del gasolio uso riscaldamento e gpl uso combustione impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E di cui all'art. 13, comma 2, legge 448/2001.

Il costo per l'erario, in termini di accise, viene stimato per l'anno 2006 in 15,94 mln euro.

Considerando che un terzo del consumo è imputabile alle imprese, si ha una contrazione di gettito annua pari a circa 18,08 milioni di euro, comprensivo delle accise e dell'I.V.A. relativa ai consumatori finali ($15,94 \text{ mln } \text{€} \times 20\% \times 2/3 = 2,13 \text{ mln } \text{€}$).

Complessivamente, tenendo conto anche degli effetti legati alle imprese, per le imposte dirette, si avrà nel triennio 2006 – 2008 il seguente andamento:

2006	2007	2008
- 18,08	+ 2,90	- 1,26

Importi in milioni di euro

Comma 1 lettera g) Esenzione accisa gasolio autotrazione utilizzato nelle province di Trieste ed Udine

La norma dispone la proroga per l'anno 2006 del regime agevolativo per il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno delle province di Trieste e Udine (individuato da appositi D.M. che stabiliscono un contingente pari a 23 milioni di litri per Trieste e 5 milioni per Udine).

Il costo per l'erario, per le sole accise, è stimabile in 11,56 milioni di euro.

Considerando che il 26% del consumo è attribuibile agli autotrasportatori, si ha una contrazione di gettito annua pari a circa 13,27 milioni di euro, comprensivo delle accise e dell'I.V.A. relativa ai consumatori finali ($11,56 \text{ mln } \text{€} \times 20\% \times 74\% = 1,71 \text{ mln } \text{€}$).

Complessivamente, tenendo conto anche degli effetti legati agli autotrasportatori, per le imposte dirette, si avrà nel triennio 2006 – 2008 il seguente andamento:

2006	2007	2008
- 13,27	+ 1,66	- 0,72

Importi in milioni di euro

Comma 1 lettera h) Esenzione accise per il gasolio da riscaldamento serra

La norma in esame propone l'esenzione da accise per il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, per l'anno 2006.

Già in precedenza l'articolo 1, comma 511, lett. h), della legge 311/2004 (Legge Finanziaria 2005) aveva stabilito, per l'anno in corso, l'azzeramento delle accise nel settore delle coltivazioni di cui sopra.

La disposizione in oggetto, in pratica, ripropone quindi nuovamente tale agevolazione, che si concretizzerà nell'escludere tale settore dalle aliquote sul carburante previste dall'attuale legislazione (10% per le serre florovivaistiche e 22% per le altre serre).

Dagli ultimi dati disponibili (fonte Agenzia delle Dogane), si evince un consumo del gasolio agricolo per serre dell'ordine di 322 milioni di litri per il florovivaismo e di 106 milioni di litri per le altre serre), che, dopo aver sviluppato i relativi calcoli, comporteranno una contrazione di gettito annua pari a circa 27,49 milioni di Euro (22,91 mln. € per minore introito accise e 4,58 mln. € per minore introito IVA).

Considerando che il 100% del consumo di tale prodotto è imputabile alle imprese, si ha un effetto complessivo (sia di accise che di imposte dirette e I.V.A.) nel triennio 2006 – 2008 pari a:

2006	2007	2008
- 22,91	+ 12,63	- 5,47

Importi in milioni di euro

Comma 2) Proroga della detrazione del 36% agli interventi in campo boschivo

Si intende prorogare, a tutto il 2006, le agevolazioni fiscali, già introdotte dall'art. 9, co. 6, della Legge n. 448/2001, in materia di salvaguardia dei boschi, consistenti in una detrazione ai fini delle imposte dirette, pari al 36% delle spese sostenute per la realizzazione di opere tese a salvaguardare il patrimonio boschivo.

Si stima, quindi, che gli effetti possano essere gli stessi già calcolati nella Relazione Tecnica per la Finanziaria 2002.

Considerando la possibilità di ripartire in 5 anni tale detrazione, si ottiene, con un acconto del 75%, il seguente effetto di cassa:

	2006	2007	2008
Saldo 2006	-	- 0,6	
Acconto 2007	-	- 0,4	+ 0,4
Saldo 2007			- 0,6
Acconto 2008			- 0,4
TOTALE	-	- 1,0	- 0,6

Importi in milioni di euro

Comma 3 Modifiche alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive per il settore agricolo (1,9% nel 2005 e 3,75% nel 2006)

Legislazione vigente

Con riferimento alla determinazione della imposta IRAP dei soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi attualmente, l'articolo 45 comma 1 del D.Lgs. n. 446/1997, come modificato da ultimo dall'articolo 2 comma 1 della Legge n. 350/2004, prevede l'applicazione di una imposta IRAP pari al 1,9% nel 2004, 3,75% nel 2005 e al 4,25% a partire dal 2006.

Legislazione proposta

Modificando l'articolo 45 comma 1 del D.Lgs. n. 446/1997 si propone di ridurre l'aliquota IRAP per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca, stabilendola nella misura del 1,9% nel 2005 e nel 3,75% nel 2006, destinata a convergere con quella ordinaria del 4,25% a partire dal 2007.

Effetti sul gettito

Al fine dell'analisi degli effetti finanziari della proposta in esame è stato utilizzato il Modello previsionale IRAP, la cui base dati è costituita dall'universo delle dichiarazioni dei redditi Unico 2003 di tutti i contribuenti IRAP privati (società di capitali, società di persone, persone fisiche titolari di partita IVA ed enti non commerciali).

Tale base dati è stata estrapolata sulla base dell'andamento del valore aggiunto ai prezzi di mercato ISTAT ed in base alle previsioni dell'ultima Relazione Previsionale e Programmatica del Paese.

La stima è stata condotta tenendo conto, in capo ad ogni singolo contribuente, delle modifiche normative all'IRAP intervenute successivamente all'anno di imposta 2002, ed in particolare:

1. L'articolo 5, comma 2, lettera a) della Legge n. 289/02, ha elevato dal 70% al 100% la deduzione delle spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro (articolo 11, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/97);
2. L'articolo 5, comma 2, lettera e) della Legge n. 289 del 27/12/2002 (Finanziaria 2003), inserendo il comma 4 bis-1 all'articolo 11 del D.Lgs. del 15/12/1997 n. 446, ha disposto che a tutti contribuenti IRAP di cui all'articolo 3 (lettere da a) ad e)), escluse le Amministrazioni pubbliche di cui alla lettera e-bis), con componenti positivi IRAP non superiori a 400.000 euro, compete una deduzione dalla base imponibile IRAP pari a 2.000 euro per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino ad un massimo di cinque. Per gli enti non commerciali e gli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e, la deduzione spetta solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali;
3. L'Articolo 1, comma 509, della legge n. 311 del 30/12/2004 (Finanziaria 2005), modificando l'articolo 45 del D.Lgs. n. 446/97, ha ridotto l'aliquota IRAP per il settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi a 1,9% nel 2004 e 3,75% nel 2005;
4. L'Articolo 1, comma 347, della legge n. 311 del 30/12/2004, aggiungendo all'articolo 11 del D.Lgs. n. 446/97 i commi 4-quater e 4-quinquies ha introdotto, a partire dal periodo di imposta 2005, la possibilità per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e) che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, di dedurre – nei limiti di 20.000 Euro per ciascun nuovo dipendente - il costo del lavoro dei neoassunti incrementali, con raddoppio

beneficio nelle aree Obiettivo 1 e nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c del Trattato istitutivo della CE;

5. L'articolo 1, comma 347, della Legge n. 311/2004 (Finanziaria 2005) ha elevato da 7.500 euro a 8.000 euro la deduzione forfetaria di cui all'articolo 11, comma 4 bis, del D.Lgs. n. 446/97 a favore dei contribuenti IRAP privati con base imponibile IRAP inferiore a 180.759,91 euro;
6. In base all'articolo 16 comma 2 del D.Lgs. n. 446/97, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del decreto dell'IRAP (a partire dall'anno di imposta 2001), le regioni hanno facoltà di variare l'aliquota ordinaria IRAP fino ad un massimo di un punto percentuale. La variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi.

Dall'elaborazione puntuale in capo ad ogni singolo contribuente è emerso che la proposta in esame produrrebbe una perdita di gettito di competenza pari a 210 milioni di euro nel 2005 e a 57 milioni di euro nel 2006.

L'andamento di cassa della variazione di gettito, con un acconto dell'85%, in milioni di euro, sarà il seguente:

	2006	2007	2008
Saldo Irap 2005	- 210,0		
Acconto Irap 2006	- 178,5	+ 178,5	
Saldo Irap 2006		- 57,0	
Acconto Irap 2007		- 48,5	+ 48,5
Totale	- 388,5	+ 73,0	+ 48,5

Comma 4) Agevolazioni pesca costiera e lagunare

Legislazione vigente

Gli articoli 4 e 6 del Decreto Legge n. 457 del 30/12/1997 prevedono, per i soggetti che esercitano l'attività produttiva di reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale, le seguenti agevolazioni:

- Credito di imposta in misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi;
- Il reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale concorre in misura pari al 20% a formare il reddito complessivo assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
- Le imprese armatrici, per il personale avente i requisiti di cui all'articolo 119 codice navale ed imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale, nonché lo stesso personale suindicato sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge.

L'articolo 11 della Legge n. 388 del 23/12/2000 (Finanziaria 2001), per la salvaguardia della gente di mare, ha esteso per gli anni 2001, 2002 e 2003 e nel *limite del 70%*, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del Decreto Legge n. 457 del 30/12/1997 alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.

L'articolo 2, comma 5, della Legge n. 350 del 24/12/2003 (Finanziaria 2004) ha prorogato per l'anno 2004 le agevolazioni di cui sopra.

La Finanziaria 2005 ha infine prorogato le disposizioni in oggetto a tutto il 2005.

Legislazione proposta

Per l'anno 2006 si propone di prorogare le agevolazioni previste dall'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 per le imprese che esercitano la pesca costiera o nelle acque interne e lagunari.

Effetti sul gettito

Al fine della stima della variazione di gettito conseguente alla proposta in esame si è proceduto come segue:

- sono state elaborate le dichiarazioni dei redditi Unico 2003 delle società di capitali, società di persone e persone fisiche esercenti l'attività di pesca in acque marine e lagunari (codice '05.01.1') o l'attività di pesca in acque dolci (codice '05.01.2');
- si è simulato in capo ad ogni singolo contribuente la legislazione IRES/IRE vigente nel 2006 e si è proceduto ad estrapolare i dati al 2006 sulla base dell'andamento del valore aggiunto ai prezzi di mercato ISTAT ed in base alle previsioni 2005 e 2006 della R.P.P. 2005;

- sono state considerate solo le tipologie di contribuenti aventi reddito di impresa in contabilità ordinaria o semplificata e le attività sopra indicate alla luce della circolare n. 87 del 2/10/2001 della Agenzia delle Entrate e delle istruzioni delle dichiarazioni dei redditi.

Dalla elaborazione sulle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti interessati dalle agevolazioni che si intende prorogare, è emerso quanto segue:

- il reddito imponibile 2006 positivo, tenuto conto della detassazione del 56% del reddito, è dell'ordine di 82,7 milioni di euro;
- l'ammontare di reddito che usufruirebbe nel 2006 dell'esclusione dalla tassazione è dell'ordine di 52,2 milioni di euro;
- il monte retributivo complessivo da parte dei lavoratori del settore della pesca costiera o appartenenti a cooperative di piccola pesca dell'ordine di 163 milioni di Euro, con una retribuzione media a dipendente di circa 7.000 euro annui.

Per quanto riguarda la stima dell'esclusione dal reddito delle persone fisiche e delle società di un ammontare pari al 56% del reddito stesso (80% X 70%) si è proceduto a simulare in capo a tutti i contribuenti il beneficio fiscale derivante dall'agevolazione stessa.

Poiché l'ammontare di reddito escluso dalla tassazione viene riportato nel rigo della contabilità ordinaria e semplificata denominato "reddito esente", si è proceduto a scomputare da tale ammontare il reddito detassato per effetto dell'articolo 4 della Legge n. 383/2001 e, per le sole società di capitali, l'ammontare del reddito esente ai fini IRPEG per le cooperative della piccola pesca, ottenendo così l'ammontare di reddito escluso dalla tassazione per effetto dell'agevolazione in esame.

La proroga per il 2006 della esclusione dalla tassazione del 56% del reddito produrrà una perdita di gettito di competenza 2006 pari a circa 14,5 milioni di euro, così ripartiti:

- 0,7 milioni di euro per le società di capitali;
- 7,1 milioni di euro per le persone fisiche;
- 6,7 milioni di euro per le società di persone.

Tenuto conto dell'ammontare di retribuzioni medie e della legislazione IRE 2006, si è applicata una aliquota media netta IRE per i lavoratori dipendenti del settore pari al 12,5% e, per quanto riguarda l'aliquota contributiva INPS, INAIL e IPSEMA sono state applicate le stesse aliquote utilizzate in sede di R.T. (Finanziaria 2005) di stima della proroga dell'agevolazione per il 2005.

Il Credito di imposta corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi, ipotizzando che le retribuzioni di tutto il personale diano luogo all'agevolazione e considerando il limite del 70%, sarà pari a circa 14,3 milioni di euro ($163 \times 12,5\% \times 70\%$); mentre si avrà un esonero contributivo stimato in circa 39,8 milioni di euro.

La perdita di gettito di cassa, tenuto conto che le retribuzioni e i contributi previdenziali e assistenziali sono versati entro il 15 del mese successivo e quindi per il 2006 si considerano solo 11/13 del credito di imposta e dell'esonero contributivo, e considerando un acconto IRES/IRE del 75%, è la seguente (in milioni di euro):

CASSA	2006	2007	2008
Credito di imposta	- 12,1	- 2,2	
Esonero contributivo	- 33,7	- 6,1	
Saldo IRE/IRES 2006		- 14,5	
Acconto IRE/IRES 2007		- 10,9	+ 10,9
TOTALE	- 45,8	- 33,7	+ 10,9

Comma 4) Agevolazioni per l'arrotondamento della proprietà contadina

La norma in oggetto proroga al 31.12.2006, le agevolazioni fiscali previste per l'accorpamento della proprietà coltivatrici (formazione e arrotondamento della proprietà contadina)- ultima proroga al 31.12.2005.

Le agevolazioni riguardano l'applicazione dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria in misura fissa e dell'imposta catastale in misura dell'1%.

Da elaborazioni effettuate su ultima annualità disponibile riguardo la compravendita di terreni agricoli, risultano essere stati registrati 22.782 trasferimenti di terreni agricoli agevolati per l'arrotondamento della proprietà contadina, con un valore dichiarato pari a 1.076 milioni di €.

Per determinare gli effetti di gettito occorre scorporare i trasferimenti che sono stati posti in essere per i terreni rientranti nelle comunità montane e stimati pari al 30%, sia del valore trasferito che della relativa numerosità.

In mancanza di agevolazioni tali trasferimenti sarebbero assoggettati ad imposta di registro dell'8%, ad imposta ipotecaria del 2% ed imposta catastale dell'1% con un gettito di:

$$1.076 \text{ mln.} \times 70\% \times 11\% = 83 \text{ milioni di €}.$$

La proroga delle agevolazioni, invece, produrrebbe gettito per:

$$22.782 \times 70\% \times \text{€} 258,22 + 1.076 \text{ mln} \times 70\% \times 1\% = 12 \text{ milioni di €}.$$

Concludendo, la proroga al 31 dicembre 2006 delle agevolazioni per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina produrrà una perdita di gettito, in termini sia di competenza che di cassa, pari a:

$$83 \text{ milioni} - 12 \text{ milioni.} = 71 \text{ milioni di €}.$$

Comma 5 lettera a) Proroga al 2006 delle agevolazioni tributarie in materia di recupero edilizio –
Detrazione pari al 36% - aliquota IVA pari al 10%

La proposta normativa in oggetto prevede la proroga al 31 dicembre 2006 della detrazione IRE delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, il cui termine attuale di applicazione è fissato al 31 dicembre 2005.

La legislazione vigente prevede un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48 mila euro e la ripartizione della detrazione di una quota pari al 36% delle spese in 10 quote annuali di pari importo. I contribuenti di età non inferiore a 80 anni possono optare per una ripartizione in 3 o 5 rate annuali, mentre i contribuenti di età non inferiore a 75 anni possono optare per una ripartizione in 5 rate annuali.

In base ad una elaborazione effettuata sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2003, si stima un ammontare di spese per ristrutturazioni edilizie, fino all'importo di 48 mila euro, pari a 5,2 miliardi di euro. La quota detraibile è pari al 36% di tale ammontare quindi è pari a circa 1.872 milioni di euro.

Considerato che le detrazioni in oggetto devono essere ripartite in 10 quote annuali di pari importo, fatta eccezione per i soggetti di età superiore ai 75 anni (che da elaborazioni si desume costituiscano il 2% del totale dei soggetti che hanno effettuato spese che danno diritto alle detrazioni in esame) per i quali si considera una ripartizione della spesa in 5 anni, si stima una variazione di gettito IRE complessiva, competenza 2006, pari a circa

$$(1.872 * 0,98/10 + 1.872 * 0,02/5) = - 191 \text{ mln di euro}$$

L'andamento del gettito di cassa IRE, ipotizzando che la normativa entri in vigore nel 2006, sarà il seguente (milioni di euro):

	2006	2007	2008
IRE	-29	-306	-191

Comma 5 lettera b) Detrazione 36% ristrutturazioni imprese di costruzione

Legislazione vigente

L'articolo 9, comma 2, della Legge n.448/2001 (Finanziaria 2002), ha introdotto l'applicazione dei benefici di detrazione IRE al 36% anche in favore dei soggetti che divengano proprietari entro il 30/06/2004, di un immobile ceduto da una impresa che abbia provveduto alla ristrutturazione dell'intero fabbricato entro il 31/12/2003. È stata successivamente introdotta una proroga di tale agevolazione fino al 31 dicembre 2005.

Legislazione proposta

Si propone di prorogare di un anno l'agevolazione di cui sopra, relativamente agli acquisti effettuati da privati entro il 30/6/2007 di immobili ceduti dall'impresa che ha ristrutturato l'intero fabbricato entro il 31/12/2006.

Effetti di gettito

L'ammontare della detrazione sarà calcolata sulla quota di spese di manutenzione, sostenute dalle imprese che ristrutturano i fabbricati, imputabili all'unità abitativa acquistata dai privati.

Considerando i dati relativi alle dichiarazioni I.V.A. presentate nel 1999 per l'anno d'imposta 1998, selezionando le categorie di attività, componenti il settore "costruzioni", più consone alla materia che si sta affrontando, si trae un ammontare pari a circa 26.000 milioni di euro di fatturazioni per interventi edili ad aliquota I.V.A. del 10%.

Si evidenzia come tale ammontare non includa solamente gli interventi di restauro di cui alla lettera c) e d) della legge 457/1978, ma anche interventi in favore di strutture pubbliche (scuole, ospedali etc...), per cui si ritiene di procedere ad una riduzione di almeno un 75% dello stesso (6.000 milioni di euro).

Per stimare l'effetto erariale della proposta in oggetto si prende in considerazione l'ammontare del fatturato per manutenzione residenziale, a carico delle imprese di costruzione, di ristrutturazione e di gestione immobiliare, che si ritiene essere il 50%:

$(6.000 \text{ milioni}) \times 50\% = 3.000 \text{ milioni di euro.}$

Essendo il 92% delle unità immobiliari possedute da persone fisiche (fonte ISTAT), ne consegue che l'ammontare ora ottenuto, per esprimere gli interventi su immobili di proprietà di persone giuridiche, sarà pari a:

3.000 milioni x 8% = 240 milioni di euro.

Ai fini della stima per considerare l'effetto derivante dall'introduzione del tetto massimo del 25% del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto di vendita in quanto considerato marginale e, soprattutto, del dimezzamento del limite originariamente previsto dall'art. 1 L. 449/97, si riduce tale importo a 180 milioni di euro (3/4).

Ipotizzando una vendita totale di tali immobili nel periodo di vigenza dell'agevolazione (entro il 30/6/2007), sarà oggetto dell'agevolazione l'intero ammontare sopra citato (180 milioni di euro).

La proroga dell'agevolazione in oggetto, tenendo conto della ripartizione in 5 anni (come previsto dall'articolo 1, comma 2, della Legge n. 449/97) e della percentuale di detraibilità del 36%, produrrà una riduzione annuale di gettito di competenza IRE pari a circa 13 milioni di euro (180 milioni di euro X 36% / 5).

L'andamento in termini di cassa nel triennio 2006-2008, tenendo conto dell'effetto già atteso nel 2006, in virtù della probabile contrazione del versamento dell'acconto di novembre, stimabile in un 15% del credito maturato, sarà il seguente:

	2006	2007	2008
IRE	-2	-21	-13

milioni di euro

Comma 6) Proroga al 2006 dell'esenzione dall'IRPEF di 8.000 euro per i redditi di lavoro dipendente prodotti in zone frontaliere

La legislazione vigente prevede che i redditi prodotti nelle zone di frontiera ed in Paesi limitrofi da cittadini italiani, per l'anno 2005, concorrono a formare il reddito complessivo solo per l'importo eccedente 8.000 euro.

La proposta normativa in esame dispone una proroga della legislazione vigente per l'anno 2006.

In base ai dati statistici pubblicati nello studio "I lavoratori frontalieri nell'Unione Europea" redatto dalla Direzione Generale degli Studi dell'Unione Europea, risulta che il numero di lavoratori interessati dalla modifica normativa in esame, escludendo quindi i frontalieri con la Svizzera e con lo Stato del Vaticano, già esenti da imposizione in Italia, è pari a circa 11.000.

Ipotizzando un reddito medio pro-capite pari a circa 25.000 euro, considerando l'esenzione di 8.000 euro determinata dalla norma in esame, si determina una differenza media di gettito IRPEF pari a circa -2.400 euro per ogni lavoratore frontaliere. Nelle ipotesi prevista dalla proposta normativa in oggetto, si stima quindi una perdita di gettito IRPEF, competenza 2005, pari a circa -27 milioni di euro (2.400 * 11.000).

L'andamento sul gettito di cassa, tenuto conto dell'autotassazione, sarà il seguente (in milioni di euro):

2006	2007	2008
-	-48	+20

Comma 7) Fondi sanitari integrative - Elevazione limiti di deducibilità per il 2006

La norma in oggetto propone la seguente modifica all'art. 51, comma 2 lettera a) del TUIR: l'elevazione a 3.615,20 euro, per l'anno d'imposta 2006, dei limiti di deducibilità dal reddito di lavoro dipendente dei contributi di assistenza sanitaria versati ad enti o casse aventi esclusivo fine assistenziale in conformità a contratto o ad accordo aziendale.

La norma attualmente in vigore prevede per l'anno di imposta 2006 un limite di deducibilità, per i suddetti fondi, pari a 2.324 euro.

Tra tutti gli iscritti ai principali fondi sanitari integrativi, sono valutati in circa 10.000 i soggetti che contribuiscono ai fondi in oggetto per un ammontare superiore a 2.324 euro. Ipotizzando, in via prudenziale, che tutti i soggetti interessati fruiscono per intero del nuovo tetto di deducibilità, si perviene alla determinazione di una minore base imponibile (in milioni di euro) calcolata come segue:

		2006	
Limite vigente	- euro -	(a)	2.324
Soggetti interessati		(b)	10.000
Limite proposto	- euro -	(c)	3.615
Minore base imponibile ((c-a)*b)	-mln di euro -		12,91

Applicando a tale minore base imponibile un'aliquota marginale IRPEF del 43% (adeguata a rappresentare la realtà di reddito medio-alto a cui tali fondi fanno riferimento) e l'aliquota media dell'addizionale regionale si ottiene la seguente perdita

di gettito di competenza su base annua (in milioni di euro):

	2006
Minor gettito IRPEF	-5,6
Minor gettito addizionale regionale	-0,2
TOTALE in milioni di euro	-5,8

L'andamento del gettito di cassa (in milioni di euro) risulterà quindi il seguente:

	2006	2007	2008
IRPEF	-4,0	-2,2	0
Addizionale regionale	-	-0,2	0
Totale	-4,0	-2,4	0

Comma 8) Clausola di salvaguardia

La legislazione vigente (Legge n. 311 del 30 dicembre 2004, art. 1, comma 352) prevede che i contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2005, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi in vigore al 31 dicembre 2002 ovvero quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se più favorevoli.

La proposta normativa in esame dispone una proroga della norma in oggetto per l'anno 2006.

Come è stato precisato nella risposta alle osservazioni del Servizio Bilancio del Senato alla Relazione Tecnica alla Finanziaria 2005, nella stima della variazione del gettito di cassa si è proceduto ipotizzando, in via prudenziale, che l'effetto del costo della clausola di salvaguardia sul 2002 e sul 2004 proseguisse anche negli anni successivi al 2005.

Ne consegue che la proroga in oggetto non comporta variazioni di gettito IRE.

Comma 9) Proroga dell'applicazione dell'aliquota IVA al 10% per ristrutturazioni edilizia abitativa a tutto l'anno 2006.

Si intende prorogare all'anno 2006 l'applicazione dell'aliquota IVA del 10% sulle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero edilizio, di cui alle lettere a),b),c),d) articolo 31 della legge 457/1978, realizzate su immobili a prevalente destinazione abitativa.

Trattasi di servizi ad alto contenuto di lavoro ed, in quanto tali, transitoriamente agevolabili in ossequio alle direttive U.E..

Nel caso specifico, l'aliquota passa dal 20% al 10%.

Per valutare gli effetti di tale disposizione si procede come di seguito.

Dalle dichiarazioni sui redditi delle persone fisiche per l'anno d'imposta 1998, si trae un ammontare di spese sostenute per ristrutturazione edilizia pari a 6.524 miliardi di Lire (3.370 milioni di euro).

Tale ammontare viene incrementato a 6.000 milioni di euro per tenere conto sia delle spese che i privati sostengono per manutenzioni di cui alla lettera a), articolo 31 della legge 457/78 e che non sono detraibili ai fini IRPEF, sia delle spese di ristrutturazione di edilizia abitativa sostenute da soggetti diversi dalle persone fisiche.

Le dichiarazioni Irap relative al settore edile consentono di stimare un'incidenza di circa un 20% della componente manodopera sul totale componenti negative.

Si stima, quindi, che la riduzione di 10 punti dell'aliquota I.V.A. interessi un imponibile pari a circa 1.200 milioni di euro.

Essendo la norma estesa al solo anno 2006, l'andamento sul gettito di cassa sarà il seguente:

	2006	2007	2008
Aliquota ridotta solo "servizi"	-110	- 10	-

milioni di euro

Gli effetti erariali dell'estensione dell'aliquota agevolata anche sul valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni, fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione, genererà un effetto erariale pari a:

	2006	2007	2008
Aliquota ridotta beni con plafond	-110	- 10	-

milioni di euro

Pertanto l'effetto complessivo(1) sul triennio è il seguente:

	2006	2007	2008
	-220	- 20	-

milioni di euro

(1) Si evidenzia come nella valutazione gli importi non siano stati attualizzati.

In questo modo si è voluto tenere conto di come alcuni dei citati interventi (es. restauro) siano già assoggettati ad un'aliquota del 10%.

Comma 10) Indetraibilità IVA ciclomotori e auto

L'art. 19-bis1 del DPR 26/10/72 n. 633 dispone al comma 1, lettera c) l'esclusione della detrazione IVA per l'acquisto o l'importazione, la manutenzione e riparazione, canoni di locazione finanziaria o noleggio di ciclomotori, motocicli ed autovetture non adibiti ad uso pubblico e che non formino oggetto dell'attività propria dell'impresa, salvo che per gli agenti ed i rappresentanti di commercio.

La presente nota intende valutare gli effetti di gettito derivanti, per il solo anno d'imposta 2006, di una detrazione IVA pari al 15% dell'imposta assolta sull'acquisto di ciclomotori, motocicli ed autovetture.

I canoni di locazione finanziaria seguono, in ogni caso, la disciplina prevista per l'acquisto o l'importazione del bene oggetto del contratto.

Acquisto di autovetture, moto e motocicli

L'analisi dei dati delle dichiarazioni IVA non consente di trarre informazioni esaustive al riguardo in quanto, pur essendo presente un campo del quadro VF denominato "Acquisti ed importazioni per i quali non è ammessa la detrazione dell'imposta", questo comprende tutti gli acquisti indetraibili menzionati nell'art. 19-bis1, comma 1.

E' stato quindi utilizzato il dato ISTAT di Contabilità Nazionale relativo alla spesa per investimenti di imprese in autovetture per l'anno 2004, pari a 12,5 miliardi di Euro.

Tale dato è stato, tuttavia, depurato sia di quei settori che, per loro natura, sono da considerare alla stregua di consumatori finali e che quindi non godrebbero in ogni caso del diritto alla detrazione (enti pubblici e privati; banche e assicurazioni, taxi, ospedali e altri settori esenti con IVA non detraibile), sia dei contribuenti che invece già godono del diritto di detrazione, perché non ricompresi nei limiti dell'attuale articolo 19-bis1, comma 1, lettera c) (agenti e rappresentanti di commercio, imprese di noleggio e autoscuole).

Ne è conseguita, partendo da una base di 467.000 autovetture acquistate da imprese, al netto dei settori sopra considerati, e da un costo medio per auto pari a circa 17.625 Euro (comprensivo d'IVA), una spesa lorda da parte di imprese pari a circa 8.230 milioni di Euro. (467.000×17.625 €).

Pertanto, l'IVA relativa alla spesa lorda sopra calcolata è risultata pari a:

$8.230 \text{ mln. €} : 1,20 \times 20\% = 1.372 \text{ milioni di Euro}$

che, nell'ipotesi di una detrazione IVA del 15%, apporterebbe una perdita pari a circa 206 milioni di Euro.

Per ciò che riguarda i ciclomotori ed i motocicli, in mancanza di informazioni dettagliate sugli acquisti da parte di imprese, sono stati utilizzati i dati dell'indagine campionaria ISTAT sui consumi delle famiglie con l'ipotesi che il rapporto esistente tra la spesa in ciclomotori – motocicli e quella in autovetture (5,2%) sia simile a quella delle imprese.

Applicando questa percentuale direttamente ai risultati finali del calcolo relativo all'acquisto delle autovetture, si ottiene:

Ciclomotori e motocicli $1.372 \times 5,2\% = 71 \text{ milioni}$

che corrisponde, con un'IVA detraibile al 15%, ad una perdita di circa 11 milioni di Euro.

Non si ritiene necessario affrontare un discorso specificamente riferito alla detraibilità dei canoni di locazione e leasing, in quanto i veicoli oggetto di questo tipo di contratti sono già stati considerati nell'ammontare totale degli acquisti delle imprese. Si può infatti supporre che l'ammontare annuo dei canoni percepiti dalle imprese che concedono autovetture in locazione e leasing sia paragonabile alla spesa annua per l'acquisto dei veicoli. L'IVA assolta dai concedenti per l'acquisto delle autovetture, che a normativa vigente è già detraibile in quanto costituiscono l'oggetto dell'attività, è quindi compensata dall'IVA sui canoni versata dai conduttori.

Complessivamente l'IVA detraibile per l'acquisto di autovetture, motocicli e ciclomotori ammonta, pertanto, a circa 217 milioni di Euro.

Senza intaccare la disciplina della deducibilità delle autovetture ai fini delle imposte dirette (pari al 50% dei costi, per le imprese), occorre, tuttavia, valutare l'effetto erariale positivo di una minore deducibilità ai fini delle II.DD. della quota di imposta divenuta detraibile ai fini I.V.A.

Considerando un'aliquota media del 26%, la competenza annuale, per le autovetture acquistate nel 2006 e tenendo conto delle quote di ammortamento per l'acquisto delle autovetture (12,5% per il primo anno e 25% negli anni successivi), è pari a:

	2006	2007	2008	2009
Acquisti autovetture	3,5	7,0	7,0	7,0
(217/2 x 26% = 28 mln.)	(12,5%)	(25%)	(25%)	(25%)
Totale	3,5	7,0	7,0	7,0

Importi in milioni di Euro

In termini di cassa, con un acconto del 75%, l'effetto complessivo è esposto nella tabella seguente:

	2006	2007	2008	2009
I.V.A.	-217			
II.DD. saldo 2006		+ 3,5		
II.DD. acc. 2007		+ 2,8	- 2,8	
II.DD. saldo 2007			+ 7,0	
II.DD. acc. 2008			+ 5,2	- 5,2
II.DD. saldo 2008				+ 7,0
II.DD. acc. 2009				+ 5,2

TOTALE	- 217	+ 6,3	+ 9,4	+ 7,0
--------	-------	-------	-------	-------

Importi in milioni di Euro

Comma 11) Esenzione per il Belice

La norma proroga per l'anno 2006 le agevolazioni concernenti l'esenzione dall'imposta di registro relativamente alla ricostruzione di immobili nella valle del Belice; si stima un onere in termini di gettito erariale non superiore a 1,5 milioni di euro

Comma 12) Proroga agevolazione per il riordino IPAB

Al fine di rendere possibile a tutte le IPAB di beneficiare delle agevolazioni fiscali, previste dall'articolo 4, comma 4, del DLgs. 207/2001, la proposta in esame prevede una proroga di queste ultime per un ulteriore anno .

La normativa vigente prevede infatti che gli atti relativi al riordino delle IPAB in aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto privato siano esenti dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale fino al 31 Dicembre 2005.

Considerando che le IPAB sono circa 4.226 e che l'atto di trasformazione sconta imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa pari a 168 €, si ha che la trasformazione di tutte le IPAB comporterà una perdita di gettito di circa 2 milioni di Euro.

La perdita di cassa dovuta alla proroga in oggetto sarà:

2006	2007	2008
-2	0	0

Importi in milioni di Euro

Comma 13) Deduzione forfetaria per impianti distribuzione carburanti

Legislazione vigente

L'agevolazione di cui al D.L. 566/95, prorogata fino all'anno di imposta 2000 dall'art. 21 comma 1 e 2 della Legge n. 448/98, per l'anno di imposta 2001 e per i due successivi dall'art. 6 Legge n.

388/2000, prevede per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione una deduzione forfetaria così commisurata:

1,1% dei ricavi fino a 1.032.913,80 euro;

0,6% dei ricavi oltre 1.032.913,80 euro e fino a 2.065.827,60 euro;

0,4% dei ricavi oltre a 2.065.827,60 euro.

L'articolo 2 comma 56 della Legge n. 350/2003 (Finanziaria 2004) ha prorogato l'agevolazione in esame per il periodo di imposta in corso al 31/12/2004 e per il periodo di imposta successivo.

Legislazione proposta

Si propone di prorogare l'agevolazione in oggetto per l'anno di imposta 2006.

Effetti sul gettito

Ai fini della stima degli effetti sul gettito della legislazione proposta si è proceduto come segue:

sono state elaborate tutte le dichiarazioni dei redditi Unico 2003 dei contribuenti che possono usufruire della deduzione forfetaria in esame ed in particolare, le persone fisiche e società di persone esercenti attività di commercio al dettaglio di carburanti (codici attività ISTAT 50.50.A e 50.50.B), sia in contabilità ordinaria che semplificata.

i dati ricavati sono stati estrapolati al 2006 sulla base dell'andamento del valore aggiunto ai prezzi di mercato ISTAT (per l'anno 2003 e 2004) ed in base alle previsioni 2005 e seguenti contenute nella ultima Relazione Previsionale e Programmatica;

la variazione di gettito è stata calcolata tenendo conto della legislazione vigente dall'anno di imposta 2004 (IRE – Nuovo Testo Unico) e stimando in capo ai singoli contribuenti persone fisiche e soci di società di persone (in base alle relative quote di partecipazione) la nuova imposta conseguente alla abrogazione della agevolazione in esame (il numero delle società di capitali è trascurabile).

Sulla base di quanto esposto la proposta in esame si stima possa produrre una perdita di gettito di competenza nel 2006 dell'ordine di 48 milioni di euro così ripartiti:

- Imprenditori individuali: incremento di imposta IRE pari a circa 22 milioni di Euro da parte di circa 11.900 imprese individuali;

- Imprese in forma associata: incremento di imposta IRE pari a circa 26 milioni di Euro da parte di circa 4.400 imprese in forma associata.

Per cassa (con un acconto ai fini IRPEF/IRE del 75%) l'andamento della perdita di gettito in milioni di Euro è il seguente:

	2006	2007	2008
Saldo 2006		- 48	
Acconto 2007		- 36	+ 36
TOTALE		- 84	+ 36

Articolo 22

(Patto di stabilità interno)

L'articolo 22 prevede per tutti gli enti territoriali indicati al comma 1 (Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, Province, Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e Comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti) l'applicazione delle regole del patto di stabilità interno per il triennio 2006-2008 che pongono, in modo differenziato, dei limiti alle spese correnti e consentono una crescita programmata per le spese d'investimento.

La manovra è di 3.120 milioni di euro ed è ripartita tra Regioni e Enti locali (Province e Comuni soggetti al patto), rispettivamente, in 1.100 milioni e 2.020 milioni sulla base dell'incidenza percentuale che ogni comparto registra per le spese correnti (escluso il personale e i trasferimenti ad Amministrazioni Pubbliche) rispetto alle corrispondenti spese registrate nel conto economico degli enti territoriali predisposto dall'Istat per il 2004.

La differenziazione delle regole che disciplinano la spesa corrente e quella in capitale risponde all'obiettivo di sancire una particolare attenzione a vantaggio degli investimenti e di introdurre, al pari di quanto previsto per lo Stato, un consistente ridimensionamento della spesa corrente.

Le regole dell'art. 22 sono quindi finalizzate a conseguire l'obiettivo netto della manovra assegnato alle autonomie territoriali (3.120 milioni) e, contemporaneamente, a realizzare la riqualificazione della spesa di cui sopra è cenno.

L'articolo stabilisce inoltre che, tra le altre esclusioni previste dalle spese correnti soggette alle regole, vi è quella relativa alla spesa sociale che, per gli enti locali è quella risultante dalla classificazione funzionale di bilancio degli enti. Per le Regioni il riferimento alla esclusione delle spese sociali sottintende la spesa sanitaria.

Per gli enti locali, l'importo delle spese sociali (non individuabile nei conti economici nazionali predisposti dall'Istat presi a base per l'anno 2004) è stato stimato - utilizzando gli ultimi dati disponibili da parte dell'Istat, relativi ai conti consuntivi degli enti - in relazione all'incidenza percentuale che tale tipologia di spesa ha nei confronti delle spese correnti. Per la valutazione degli andamenti tendenziali di tali spese si è tenuto conto della legislazione vigente (regola complessiva del 2%) mentre per quelli programmatici si è fatto riferimento al tasso medio di crescita delle spese correnti registrato negli ultimi anni in base ai dati di contabilità nazionale.

Sotto un profilo generale è poi da evidenziare che, occorrendo far riferimento non a dati previsionali ma a dati certi, quali quelli già realizzatisi nell'esercizio 2004, l'obiettivo

programmatico per il 2006 viene rapportato ai risultati 2004, determinando la percentuale di riduzione delle spese correnti che, per le Regioni, è del 3,8% e, per gli enti locali, è del 6,7%.

Per gli anni 2007 e 2008, la spesa corrente regionale non può superare quella dell'anno precedente aumentata, rispettivamente, dello 0,4 e del 2,5 per cento; quella degli enti locali non può superare, per l'anno 2007, la spesa corrente dell'anno 2006 ridotta dello 0,3% e, per l'anno 2008, quella del 2007 incrementata dell'1,9%.

Le valutazioni degli effetti finanziari delle regole del patto di stabilità interno sono di seguito evidenziate in 2 distinte tabelle.

E' necessario precisare che gli effetti finanziari di manovra sopra indicati non tengono conto degli ulteriori effetti positivi, seppur contenuti, che si otterranno dalle comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, soggette alle norme del patto, per le quali non si dispone di dati di riferimento in termini di contabilità nazionale. Invero, com'è noto, tale tipologia di enti è inserita dall'Istat nel comparto delle Amministrazioni Locali tra gli enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica unitamente ad altre tipologie di enti (Camere di commercio, Autorità portuali, Aziende di promozione turistica, ecc.) e, pertanto, non individuabili separatamente così come avviene, invece, per gli enti territoriali (Regioni, Province e Comuni).

Tenuto conto che le voci di spesa considerate ai fini del patto di stabilità hanno in genere, nel conto economico e nel conto di cassa del settore pubblico, andamenti omogenei, si precisa che gli effetti finanziari individuati in termini di indebitamento netto possono essere stimati per uguale importo anche in termini di fabbisogno.

Conclusivamente, gli effetti della manovra sono riepilogabili come segue:

	2006	2007	2008
Regioni	1.100	1.100	1.100
Enti locali	2.020	2.100	2.150

Riduzione di spese correnti compensative anche di maggior crescita spese investimento e della esclusione della spesa sociale locale

3.120	3.200	3.250
-------	-------	-------

TABELLA N. 1

		REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO					(milioni di euro)	
Note	USCITE	2004 (ISTAT)	% 2006/ 04	2006 (DPEF)	% 2007/ 06	2007 (DPEF)	% 2008/ 07	2008 (DPEF)
	SPESE CORRENTI a detrarre:	109.087		118.998		122.669		126.637
	- Personale e Trasferimenti ad AP (compresa sanità)	93.415		102.562		106.003		109.653
A	SPESE CORRENTI NETTE (a legislazione vigente)	15.672		16.436		16.686		16.984
	SPESE IN CONTO CAPITALE a detrarre:	21.078		22.807		23.718		24.909
	- Trasferimenti a AP	8.846		9.991		10.568		11.135
B	SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE (a legislazione vigente)	12.232		12.816		13.150		13.774
C	Obiettivo programmatico spese in conto capitale	12.232	6,9%	13.076	4,0%	13.599	4,0%	14.143
D = B - C	Effetto peggiorativo per spese in conto capitale			-260		-449		-369
	SPESE CORRENTI NETTE (a legislazione vigente)	15.672		16.436		16.686		16.984
A	Riepilogo manovra							
E	Obiettivo programmatico spesa corrente	15.672	-3,8%	15.076	0,4%	15.137	2,5%	15.515
F = A - E	Manovra sulle spese correnti			1.360		1.549		1.469
D	Effetto peggiorativo per spese in conto capitale			-260		-449		-369
G = F - D	Manovra netta			1.100		1.100		1.100

TABELLA N. 2

PROVINCE - COMUNI con popolazione superiore a 3.000 abitanti								
Note	USCITE	(milioni di euro)						
		2004 (ISTAT)	% 2006/ 04	2006 (DPEF)	% 2007/ 06	2007 (DPEF)	% 2008/ 07	2008 (DPEF)
A	SPESA CORRENTI a detrarre: - Personale e Trasferimenti ad AP - Spesa sociale	45.413		46.423		46.831		47.456
B	SPESA CORRENTI NETTE (a legislazione vigente)	17.734		17.806		17.748		17.947
C	Esclusione della spesa sociale da vincoli di crescita	3.903		4.060		4.142		4.224
D	Effetto peggiorativo per spesa sociale	23.775		24.557		24.941		25.285
E = B - D		3.903		4.172		4.372		4.582
				-112		-231		-358
F	SPESA IN CONTO CAPITALE a detrarre: - Trasferimenti ad AP	19.159		21.113		21.740		22.930
G	SPESA IN CONTO CAPITALE NETTE (a legislazione vigente)	285		587		641		709
H = F - G	Obiettivo programmatico spese in conto capitale	18.874	10,0%	20.761	4,0%	21.592	4,0%	22.455
	Effetto peggiorativo per spese in conto capitale		(su 2004)	-235		-494		-234
C	Rilepologo manovra	23.775		24.557		24.941		25.285
I	Obiettivo programmatico spesa corrente	23.775	-6,7%	22.182	-0,3%	22.116	1,9%	22.536
L = C - I	Manovra sulle spese correnti		(su 2004)	2.375		2.825		2.749
H	Effetto peggiorativo per spese in conto capitale			-235		-494		-234
E	Effetto peggiorativo per esclusione spesa sociale			-112		-231		-358
M = L - H - E	Manovra netta			2.028		2.100		2.157
	Valori arrotondati			2.020		2.100		2.150

N.B.: I valori esposti rappresentano l'aggregato Province e Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti che costituisce l'89,2% della spesa del comparto Province e Comuni.

Articolo 23

(Compartecipazione locale all'IRPEF e trasferimenti per gli enti locali)

Le disposizioni recate dall'articolo non comportano oneri per il bilancio dello Stato. Infatti, la compartecipazione di cui al comma 1 viene corrisposta fino a concorrenza e con corrispondente riduzione dei trasferimenti statali spettanti a ciascun ente per l'anno 2006 (6,6 miliardi di euro).

I commi 2 e 3 sono esclusivamente finalizzati ad autorizzare il Ministero dell'Interno a ripartire tra i singoli enti locali i trasferimenti spettanti per l'anno 2006 iscritti nel bilancio dello Stato a legislazione vigente (11,5 miliardi, comprensivi della suddetta compartecipazione).

Le disposizioni si rendono necessarie in quanto, in loro assenza, il settore degli enti locali registrerebbe dal 1° gennaio 2006 un consistente vuoto di risorse finanziarie.

Articolo 24

(Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici - SIOPE)

L'articolo non implica effetti finanziari, ma è strumentale all'acquisizione, da parte di tutte le pubbliche Amministrazioni incluse nell'elenco pubblicato dall'ISTAT, dei dati necessari alla costruzione del conto economico consolidato.

L'articolo è finalizzato a superare le incongruità rilevate con l'applicazione dell'art. 28 della legge finanziaria 289/2002, laddove le amministrazioni pubbliche venivano individuate senza una corrispondenza piena con quelle prese in considerazione ai fini della elaborazione del predetto conto consolidato.

Articolo 25

(Regolamento finanziario sulle emissioni obbligazionarie dei comuni)

La disposizione è diretta a modificare la disciplina dell'imposta sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali recata dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, prevedendo il versamento agli enti territoriali dell'imposta effettivamente versata dai sottoscrittori.

Pertanto – tenuto conto che l'attuale disciplina prevede la retrocessione del 50 per cento del gettito dell'imposta che si renderebbe applicabile sull'intero ammontare degli interessi attivi del prestito, e quindi anche sulla parte riferibile ai cosiddetti "lordisti", che rappresentano la quasi totalità dei sottoscrittori dei prestiti obbligazionari in questione – la disposizione comporta, a partire dall'anno 2007, un risparmio di spesa, in termini di saldo netto da finanziare, quantificabile in 35 milioni di euro. Tale somma, in particolare, corrisponde all'importo stanziato nel bilancio dello Stato per l'anno 2006 sul capitolo di spesa n. 1334 del Ministero dell'Interno.

Articolo 26

(Adeguamento delle risorse contrattuali biennio 2004-2005 a seguito protocollo d'intesa del 27 Maggio 2005)

La disposizione provvede alla copertura degli oneri contrattuali per il biennio 2004-2005 derivanti dal riconoscimento del beneficio aggiuntivo, rispetto a quanto già previsto dalla legge finanziaria per l'anno 2005, dello 0,7% stabilito nell'ambito del Protocollo di intesa fra Governo e OO.SS.. Con la predetta intesa l'incremento di regime, riconoscibile dall'anno 2006 per il biennio 2004-2005 (sulla base delle risorse previste dalla legge finanziaria per l'anno 2005) è stato portato dal 4,31% al 5,01%. In deroga alla vigente normativa sono posti a carico del bilancio dello Stato anche gli oneri per il personale delle amministrazioni che, in base all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvedono, di norma, alla copertura degli oneri contrattuali con i propri bilanci.

Conseguentemente:

I commi 1 e 2 incrementano le risorse per i rinnovi contrattuali del biennio 2004-2005 per il personale delle amministrazioni statali contrattualizzato e non contrattualizzato in misura pari allo 0,7%, da destinare anche ad incentivazione della produttività;

I commi 3, 4 e 5 stabiliscono che gli oneri per il personale delle amministrazioni diverse da quella statale, con eccezione delle regioni a statuto speciale, delle province autonome di Trento e Bolzano nonché gli enti territoriali ricadenti sul territorio delle regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano, sono posti a carico del bilancio dello Stato e ripartiti fra le amministrazioni interessate sulla base di criteri e modalità da fissarsi con successivo Decreto Ministeriale.

Il comma 6 precisa che gli stanziamenti previsti, a decorrere dall'anno 2006, per la copertura degli oneri recati dai commi precedenti comprendono anche gli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni (contributi previdenziali ed IRAP);

Il comma 7 stabilisce il contributo aggiuntivo al finanziamento della spesa sanitaria per il riconoscimento dell'incremento dello 0,7% al personale del SSN (escluso quello operante nelle regioni a statuto speciale per le quali non è previsto l'apporto finanziario dello Stato e nelle province autonome di Trento e Bolzano).

Si fornisce, per singolo settore di intervento, il quadro delle risorse necessarie per la copertura degli oneri derivanti dall'attribuzione dei benefici economici previsti nel presente articolo

Commi 1 e 2: Oneri annui lordi a carico delle Amministrazioni statali (in milioni di euro)

Anni	Personale statale contrattualizzato (comma 1)	Personale statale non contrattualizzato (Comma 2)	Totale personale statale
2006	390	155	545
2007	390	155	545
2008	390	155	545

(*) Nel comma 2 sono specificate in 136 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, le risorse complessivamente destinate al personale delle Forze armate e Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. Le restanti risorse sono destinate al rimanente personale in regime di diritto pubblico (carriera prefettizia e diplomatica, dirigenza destinataria della legge n. 216/92 (ad eccezione dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato per i quali gli aumenti retributivi derivanti dal meccanismo di adeguamento automatico, vengono

inseriti, in fase di previsione, nei pertinenti capitoli di bilancio) nonché a quello in ferma volontaria.

Commi 3 e, 7: Oneri annui lordi a carico delle Amministrazioni del settore pubblico non statale (in milioni di euro)

Anni	Settore	Servizio
	Pubblico non statale (comma 3)	Sanitario Nazionale (comma 7)
2006	220	213
2007	220	213
2008	220	213

Dati di riferimento

a) unità di personale

settore Stato..... 1.978.041

settore pubblico non statale.....1.539.766

(di cui SSN.....710.692)

b) retribuzioni annue lorde pro capite (in euro)

settore Stato.....29.258

settore pubblico non statale.....31.034

c) tassi applicati

- Accordo Governo-OO.SS. del 27/05/05

+0,7% (annuo dal

2006)

d) oneri riflessi a carico delle Amministrazioni

settore statale +38,38%

settore pubblico non statale +37%

RIEPILOGO ONERI COMPLESSIVI incremento dello 0.7% (PROTOCOLLO INTESA 27.5.05) (in milioni di euro al lordo degli oneri riflessi)

Anni	Totale settore statale	Totale Settore Pubblico non statale (incluso SSN)	Totale generale Pubblico impiego
2006	545	433	978
2007	545	433	978
2008	545	433	978

Articolo 27

(Risorse rinnovi contrattuali biennio 2006-2007)

Commi 1 e 2: indicano le risorse finanziarie, a decorrere dall'anno 2006, per il prossimo biennio contrattuale 2006-2007 per il personale statale contrattualizzato in misura pari all'indennità di vacanza contrattuale (calcolata sugli stipendi tabellari /iniziali – comprensivi di indennità integrativa speciale ove percepita - in base alle percentuali previste dall'Accordo sul costo del lavoro del 1993: 30% e 50% del tasso d'inflazione programmata per il 2006, 1,7%).

Comma 3: precisa che gli stanziamenti previsti, a decorrere dall'anno 2006, per la copertura degli oneri recati dai commi 1 e 2 precedenti comprendono anche gli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni (contributi previdenziali ed IRAP);

Comma 4: gli incrementi di cui al comma 1, si applicano anche al personale delle amministrazioni non statali per le quali, in applicazione della normativa vigente, gli oneri contrattuali restano a carico dei rispettivi bilanci.

Si fornisce, per singolo settore di intervento, il quadro delle risorse necessarie per la copertura degli oneri derivanti dall'attribuzione dei benefici economici previsti nel presente articolo

Commi 1, 2, 3: Oneri annui lordi a carico delle Amministrazioni statali (in milioni di euro)

Anni	Personale statale contrattualizzato Comma 1	Personale statale non contrattualizzato Comma 2	Totale personale statale
2006	230	100	330

2007	335	170	505
2008	335	170	505

(*) Nel comma 2 sono specificate in 136 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, le risorse complessivamente destinate al personale delle Forze armate e Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. Le restanti risorse sono destinate al rimanente personale in regime di diritto pubblico e a quello in ferma volontaria, ad eccezione dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato per i quali gli aumenti retributivi derivanti dal meccanismo di adeguamento automatico, vengono inseriti, in fase di previsione, nei pertinenti capitoli di bilancio)

Comma 4: Oneri annui lordi a carico delle Amministrazioni del settore pubblico non statale (in milioni di euro)

Anni	Personale pubblico non statale comma 4
2006	320
2007	550
2008	550

Dati di riferimento (commi 1, 2, 3, 4)

Unità di personale

settore Stato.....	1.976.422
settore pubblico non statale.....	1.520.743

Oneri riflessi a carico delle Amministrazioni

settore statale	+38,38%
settore pubblico non statale	+37%

Si precisa che la presente disposizione non ha impatto sui saldi di finanza pubblica atteso che, ai fini del saldo netto da finanziare, gli oneri per le amministrazioni dello Stato sono considerati nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, mentre, ai fini dell'indebitamento netto, l'effetto complessivo del costo della vacanza contrattuale è inglobato nelle previsioni tendenziali di spesa (DPEF).

Articolo 28

(Limiti all'utilizzo di personale a tempo determinato)

Comma 1. – Limiti all'utilizzo di personale a tempo determinato

La norma limita, a decorrere dall'anno 2006, il ricorso al personale a tempo determinato e con contratti di collaborazione coordinata e continuativa ad una spesa non superiore al 60% di quella sostenuta per gli stessi scopi nell'anno 2003. La norma consente dunque, per Ministeri, Agenzie, Aziende autonome, Enti pubblici non economici, Enti di Ricerca ed Università, economie stimate in circa 450 milioni di euro in ragione d'anno.

Le tabelle A e B che seguono mostrano separatamente gli effetti economici relativi al personale a tempo determinato ed al personale con contratti di collaborazione coordinata e continuativa

Tab. A

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (LIMITE DI SPESA PARIA AL 60% DI QUELLA SOSTENUTA NEL 2003)						
COMPARTO	Spesa anno 2003 (dato conto annuale)	Spesa lorda anno 2003 (comprensiva di oneri riflessi)	Spesa lorda anno 2004	Spesa lorda anno 2005	Spesa lorda anno 2006	Economia lorda annuale
MINISTERI E AGENZIE	140.555.914	193.264.382	193.264.382	214.738.202	115.958.629	98.779.573
AZIENDE AUTONOME	34.167.792	46.980.714	46.980.714	52.200.793	28.188.428	24.012.365
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	16.731.529	23.005.852	23.005.852	25.562.058	13.803.511	11.758.547
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONI	78.766.572	108.304.037	108.304.037	120.337.818	64.982.422	55.355.396
UNIVERSITA'	116.976.446	160.842.613	160.842.613	178.714.015	98.505.568	82.208.447
TOTALE	387.198.253	532.397.598	532.397.598	591.552.887	319.438.559	272.114.328

Tab. B

CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (LIMITE DI SPESA PARIA AL 60% DI QUELLA SOSTENUTA NEL 2003)						
COMPARTO	Spesa anno 2003 (dato conto annuale)	Spesa lorda anno 2003 (comprensiva di oneri riflessi)	Spesa lorda anno 2004	Spesa lorda anno 2005	Spesa lorda anno 2006	Economia lorda annuale
MINISTERI E AGENZIE	17.172.268	23.611.869	23.611.869	26.235.409	14.167.121	12.068.288
AZIENDE AUTONOME	-	-	-	-	-	-
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	16.764.890	23.051.724	23.051.724	25.613.026	13.831.034	11.781.992
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONI	47.400.692	65.175.952	65.175.952	72.417.724	39.105.571	33.312.153
UNIVERSITA'	178.140.902	244.943.740	244.943.740	272.159.711	146.966.244	125.193.467
TOTALE	259.478.752	356.783.284	356.783.284	396.425.871	214.069.970	182.355.901

Complessivamente gli effetti economici sono riassunti nelle tabelle C e D seguenti:

Tab. C

COMPARTO	Spesa anno 2003 (dato conto annuale)	Spesa lorda anno 2003 (comprensiva di oneri riflessi)	Spesa lorda anno 2004	Spesa lorda anno 2005	Spesa lorda anno 2006	Economia lorda annuale
MINISTERI E AGENZIE	157.728.182	216.876.250	216.876.250	240.973.611	130.125.750	110.847.861
AZIENDE AUTONOME	34.167.792	46.980.714	46.980.714	52.200.793	28.188.428	24.012.365
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	33.496.419	46.057.576	46.057.576	51.175.085	27.634.546	23.540.539
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONI	126.167.264	173.479.988	173.479.988	192.755.542	104.087.993	88.667.549
UNIVERSITA'	295.117.348	405.786.354	405.786.354	450.873.726	243.471.812	207.401.914
TOTALE	646.677.005	889.180.882	889.180.882	987.978.758	533.508.529	454.470.229

Tab. D

SCHEMA RIEPILOGATIVO	
COMPARTO	Economie annua lorda
MINISTERI E AGENZIE	110.847.861
AZIENDE AUTONOME	24.012.365
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	23.540.539
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONI	88.667.549
UNIVERSITA'	207.401.914
TOTALE	454.470.229

Comma 2 – Contratti per attuazione progetti di ricerca e di innovazione tecnologica

Per gli enti ivi indicati sono fatte salve le assunzioni a tempo determinato nonché gli altri contratti per l'attuazione di progetti di ricerca i cui oneri non sono a carico del bilancio di funzionamento o del Fondo di finanziamento degli enti stessi o del Fondo di finanziamento ordinario delle Università.

Articolo 28, comma1

		Tempo determinato		
		2006	2007	2008
Importo		454,5	454,5	454,5
(in milioni di euro)				
Aliquote contributive				
Inpdap				
datore		0,295		
dip		0,11		
Irap		0,085		
irpef		0,23		
Contribuzione aggiuntiva		0,16		
Contr. datore		104	104	104
Irap		27	27	27
	Retr. Lorda	323	323	323
Contr. dip		32	32	32
	Base Irpef	291	291	291
irpef		54	54	54
	Netto pagato	236,9	236,9	236,9
Contribuzione aggiuntiva		52	52	52
	Effetto netto%	0,521	0,521	0,521
Riepilogo				
Apporto Inpdap	+	135,59	135,59	135,59
Contr. Aggiuntiva	-	51,76	51,76	51,76
SSN	+	27,49	27,49	27,49
IRPEF	+	54,49	54,49	54,49
Effetto netto		288,68	288,68	288,68

Articolo 29

(Interventi in materia di risorse destinate alla contrattazione integrativa e di lavoro straordinario)

Commi da 1 a 8. Le disposizioni fissano un limite massimo per la determinazione dell'ammontare delle risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale delle amministrazioni dello Stato, delle Agenzie incluse quelle fiscali, degli Enti pubblici non economici inclusi quelli di ricerca e delle Università. Le relative economie, sono state stimate in 210 milioni di euro annui lordi.

Il criterio utilizzato per la stima si basa sull'analisi della crescita storica della spesa del personale dovuta a fattori diversi dai rinnovi contrattuali nonché sulle proiezioni tendenziali della stessa sugli esercizi futuri (contrattazione integrativa, lavoro straordinario, trattamento di missioni, ecc.). L'effetto è stato valutato prudenzialmente in circa l'1% annuo della spesa complessiva dei comparti interessati.

In particolare si stima che la limitazione prevista dalla norma possa ragionevolmente incidere sul predetto andamento tendenziale nella misura dello 0,5% e ciò tenuto conto sia della serie storica degli incrementi dei fondi di alcuni comparti sia dei processi di rideterminazione delle dotazioni organiche e degli effetti delle limitazioni in materia di assunzioni di personale a legislazione vigente. Pertanto, a decorrere dall'anno 2006 la disposizione in esame nel ricondurre l'ammontare dei fondi nel limite massimo dell'anno 2004, consente di recuperare gli effetti espansivi assunti per gli anni 2005 e 2006 nelle previsioni tendenziali di spesa per la contrattazione integrativa.

Comma 9. La stima delle economie relative al lavoro straordinario è stata calcolata sulla base dei dati di spesa relativi all'anno 2004. Il 10 per cento è stato calcolato, oltre con riferimento al Fondo per lavoro straordinario iscritto nel bilancio del Ministero dell'Economia e Finanze, anche tenendo conto di stanziamenti di bilancio relativi ad alcune Amministrazioni che prevedono apposite risorse per particolari esigenze di lavoro.

Ne consegue un ammontare complessivo di circa 70 milioni di euro. Le economie stimate, pari al 10% di 70 milioni ammontano pertanto a 7 milioni di euro lordi per ciascuno dei tre anni considerati dalla norma:

Riepilogo

ECONOMIE

(importi lordi in milioni di euro)

	2006	2007	2008
Comma da 1 a 6	210	210	210
Comma 9	7	7	7
TOTALE	217	217	217

Articolo 29, comma1-8

		Contr.integrativa		
		2006	2007	2008
Importo		210,0	210,0	210,0
(in milioni di euro)				
Aliquote contributive				
Inpdap				
datore		0,295		
dip		0,11		
Irap		0,085		
irpef		0,25		
Contribuzione aggiuntiva		0,16		
Contr. datore		48	48	48
Irap		13	13	13
	Retr. Lorda	149	149	149
Contr. dip		15	15	15
	Base Irpef	135	135	135
irpef		27	27	27
	Netto pagato	107,7	107,7	107,7
Contribuzione aggiuntiva		24	24	24
	Effetto netto%	0,513	0,513	0,513
Riepilogo				
Apporto Inpdap	+	62,65	62,65	62,65
Contr. Aggiuntiva	-	23,91	23,91	23,91
SSN	+	12,70	12,70	12,70
IRPEF	+	26,93	26,93	26,93
Effetto netto		131,63	131,63	131,63

Articolo 29, comma 9

	Straordinario		
	2006	2007	2008
Importo	7,0	7,0	7,0

(in milioni di euro)

Aliquote contributive			
Inpdap			
datore		0,295	
dip		0,11	
Irap		0,085	
irpef		0,25	
Contribuzione aggiuntiva		0,16	
Contr. datore		2	2
Irap		0	0
	Retr. Lorda	5	5
Contr. dip		0	0
	Base Irpef	4	4
irpef		1	1
	Netto pagato	3,6	3,6
Contribuzione aggiuntiva		1	1
	Effetto netto%	0,513	0,513

Riepilogo				
Apporto Inpdap	+	2,09	2,09	2,09
Contr. Aggiuntiva	-	0,80	0,80	0,80
SSN	+	0,42	0,42	0,42
IRPEF	+	0,90	0,90	0,90
Effetto netto		4,39	4,39	4,39

Articolo 30

(Concorso delle regioni e degli enti locali al contenimento degli oneri di personale)

Le economie derivanti dalla disposizione di riduzione delle spese di personale per le amministrazioni regionali, gli enti locali di cui all'art. 2, commi 1 e 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e gli enti del servizio sanitario nazionale sono state stimate in:

907 milioni di euro annui lordi per gli enti del comparto Regioni ed autonomie locali;

800 milioni di euro annui lordi per gli enti del SSN.

Il criterio utilizzato per le stime si basa sulla crescita storica del costo del personale dovuta a fattori diversi dai rinnovi contrattuali e dalle assunzioni di personale a tempo indeterminato (quali: contrattazione integrativa, ricorso a forme di lavoro flessibile, lavoro straordinario, ecc.) il cui effetto è stato valutato prudenzialmente, sulla base delle informazioni disponibili, in circa l'1% annuo della spesa complessiva dei due comparti(*). La limitazione di tale crescita, per effetto della disposizione in esame, consente di ridurre la spesa di personale, a decorrere dall'anno 2006, riportandola (fatti salvi gli incrementi derivanti dai rinnovi contrattuali intervenuti successivamente all'anno 2004) a quella del 2004 diminuita dell'1% (al netto delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei CCNL e fermo restando comunque il conseguimento delle economie di cui all'art. 1, comma 98, della legge n. 311/2004) e recuperando gli ulteriori effetti espansivi assunti per l'anno 2005 e 2006 nelle previsioni tendenziali di spesa.

Stima delle economie annue (dati in milioni di euro al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP) *

	2004 (spesa complessiva al netto degli arretrati per rinnovo ccnl 2002-2003)	2005 +1% per fattori diversi da assunzioni a tempo indet. e rinnovi contrattuali	2006 +1% per fattori diversi da assunzioni a tempo indet. e rinnovi contrattuali	Risparmio per riduzione 1% spesa 2004	Risparmio complessivo a decorrere dal 2006 (1%+1%+1%)
Totale lordo	56.600	570	570	567	1707
di cui:					
EE.LL.	22.600	340 (**)	340 (**)	227	907
Ssn	34.000	230 (***)	230 (***)	340	800

(*) la stima è stata effettuata sulla base dei dati provvisori 2004 (escludendo le spese dovute ad arretrati).

(**) la percentuale applicata è pari all'1,5% tenuto conto degli andamenti del comparto

(***) la percentuale applicata al SSN è di circa lo 0,7% tenuto conto degli andamenti del comparto.

Articolo 30

Personale Enti territoriali

	2006	2007	2008
Importo	907	907	907

(in milioni di euro)

Aliquote contributive			
Inpdap			
datore		0,295	
dip		0,11	
Irap		0,085	
irpef		0,25	
Contribuzione aggiuntiva		0,16	
Contr. datore		207	207
Irap		55	55
	Retr. Lorda	646	646
Contr. dip		64	64
	Base Irpef	582	582
irpef		116	116
	Netto pagato	465,2	465,2
Contribuzione aggiuntiva		103	103
	Effetto netto%	0,513	0,513

Riepilogo

Apporto Inpdap	+	270,58	270,58	270,58
Contr. Aggiuntiva	-	103,28	103,28	103,28
SSN	+	54,87	54,87	54,87
IRPEF	+	116,31	116,31	116,31
Effetto netto		568,52	568,52	568,52

Articolo 31

(Disposizioni per il contenimento degli oneri di personale)

Commi 1 e 2. Le disposizioni determinano un contenimento della spesa per oneri sociali, pari al 32,7% dell'importo erogato, che le amministrazioni dovrebbero sostenere ove in sede di giudicato risultassero soccombenti. Pertanto la norma non produce effetti finanziari diretti ed immediati ma evita future maggiori spese.

Comma 3. Trattandosi di norma interpretativa, in via prudenziale non vengono stimati effetti. Le economie derivanti dalla proposta normativa potranno essere verificate solo a consuntivo.

Commi 4 e 5. La modifica stabilita nella determinazione della misura dell'equo indennizzo consente un abbattimento di un terzo della spesa complessiva sostenuta nel 2004 a legislazione vigente per equo indennizzo ammontante a circa euro 164 milioni lordi. Tale importo è stato determinato prendendo a base di calcolo le unità di personale civile dei ministeri cui è stata riconosciuta la causa di servizio pari a circa 2.300 unità (corrispondente ad una percentuale dell'1% circa). Tale percentuale è stata poi rapportata a tutto il personale della Pubblica Amministrazione considerando prudenzialmente un beneficio medio di 6.000 euro pro-capite. Mentre per il personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate si è tenuto conto della spesa effettivamente sostenuta a tale titolo nel corso dell'esercizio 2004.

Si riporta un prospetto dimostrativo delle economie derivanti dai commi:

Importi in milioni di euro		
La spesa è stata determinata in base ai dati concernenti il personale civile delle		
AMMINISTRAZIONI MINISTERIALI		
Beneficiari	ca 2.300	
(pari all'1% di tutto il personale dei Ministeri)		
Importo medio attribuito	€ 6.000	
Spesa comparto Ministeri		13,8
PROIEZIONE ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		
Beneficiari	ca 20.000	
(In via prudenziale si è applicata la		
percentuale dello 0,8% di tutto il personale)		
Importo medio attribuito	€ 6.000	
Spesa altre amministrazioni		120
Spesa complessiva personale civile		133,8
Spesa complessiva personale militare (dati bilancio)		30
TOTALE SPESA EQUO INDENNIZZO		163,8
Economia corrispondente all'abbattimento di 1/3		54,6

Comma 6. L'economia derivante dalla norma, che impedisce il ripristino del meccanismo di rivalutazione dei trattamenti economici accessori in relazione agli incrementi del costo della vita può essere stimata, in via prudenziale, per il settore statale in 77 milioni di euro per ciascuno degli

anni 2006-2007-2008, ivi comprese le aziende autonome, ed in 44 milioni di euro annui per il settore pubblico. Tale stima è stata effettuata applicando la variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati sulle somme quantificate in occasione del precedente blocco (art.22 legge n.488/1999).

Gli effetti della misura proposta possono valutarsi in euro 121 milioni lordi annui.

Commi 7, 8 e 9 . La norma consente una minore spesa per le amministrazioni statali pari ad euro 7 milioni lordi annui. Infatti, in base alla vigente normativa, l'incidenza della spesa per indennità di trasferta può essere stimata in un importo di circa il 5 per cento della intera spesa per missioni, che nelle amministrazioni statali ammonta a circa 140 milioni di euro lordi annui.

Prudenzialmente, per i restanti settori del pubblico impiego, si è calcolata una economia di circa 5 milioni di euro lordi annui.

Commi 10, 11 e 12. La minore spesa derivante dalla soppressione dei rimborsi per spese di cura è stimata in via prudenziale per tutto il pubblico impiego in 49,3 milioni di euro come emerge dal seguente prospetto.

Per la determinazione di tale risparmio sono stati considerati, come parametri di riferimento, i dati rilevati per le amministrazioni ministeriali; dati utilizzati anche per la determinazione dei risparmi per l'equo indennizzo

(Importi in milioni di euro)

La spesa è stata determinata in base ai dati concernenti il personale civile delle

AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

Beneficiari	ca 2.300	
(pari all'1% di tutto il personale ministeriale)		
Importo medio attribuito	€ 1.500	
Spesa comparto Ministeri		3,5

PROIEZIONE ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Beneficiari	ca 20.000	
(In via prudenziale si è applicata la percentuale dello 0,8% di tutto il personale)		
Importo medio attribuito	€ 1.500	
Spesa altre amministrazioni		30
Spesa complessiva personale civile		33,5
Spesa complessiva personale militare (dati bilancio)		14,8
TOTALE SPESA		49,3
Totale economia per soppressione spese di cura		49,3

RIEPILOGO ECONOMIE

(importi lordi in milioni di euro)

	2006	2007	2008
Commi 4 e 5	54,6	54,6	54,6

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Comma 6	121	121	121
Commi 7, 8, 9	12	12	12
Commi 10, 11 12	49,3	49,3	49,3
TOTALE	236,9	236,9	236,9

Articolo 32

(Vicedirigenza)

La disposizione provvede a stanziare le risorse finalizzate all'istituzione dell'area separata della vicedirigenza da parte della contrattazione collettiva del comparto Ministeri, sulla base della previsione di cui all'art. 17 bis, comma 1, del decreto legislativo n.165/2001, prevedendo a tal fine un'autorizzazione di spesa pari a 15 milioni di euro per l'anno 2006 e a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

Articolo 32

Vicedirigenza

	2006	2007	2008
Importo	15	20	20

(in milioni di euro)

Aliquote contributive

Inpdap			
datore	0,295		
dip	0,11		
Irap	0,085		
irpef	0,25		
Contribuzione aggiuntiva	0,16		
Contr. datore	3	5	5
Irap	1	1	1
	11	14	14
Contr. dip	1	1	1
	10	13	13
irpef	2	3	3
	7,7	10,3	10,3
Contribuzione aggiuntiva	2	2	2
	0,513	0,513	0,513

Effetto netto%

Riepilogo

Apporto Inpdap	+	4,47	5,97	5,97
Contr. Aggiuntiva	-	1,71	2,28	2,28
SSN	+	0,91	1,21	1,21
IRPEF	+	1,92	2,56	2,56
Effetto netto		9,40	12,54	12,54